

***REGOLAMENTO DI ACCESSO
AI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI***

Approvato con deliberazione del C.C. n.462 del 30.11.2009

INDICE

PREMESSA	4
PARTE PRIMA PRINCIPI GENERALI	6
Art. 1 Obiettivi dei Servizi alla Persona	6
Art. 2 Aree di intervento.....	6
Art. 3 Destinatari dei servizi e delle prestazioni.....	6
Art. 4 Elementi delimitanti lo stato di bisogno.....	7
Art. 5 Priorità di accesso ai servizi	8
Art. 6 Partecipazione dell'utente alla progettazione.....	8
Art. 7 Finanziamento dei Servizi e partecipazione degli utenti al costo.....	9
Art. 8 Compiti gestionali in materia socio- assistenziale.....	9
Art. 9 Interventi di verifica dei servizi	9
Art. 10 Facilitazione conoscenza dei Servizi e loro accesso	9
PARTE SECONDA PARAMETRI ECONOMICI PER L'ACCESSO AI SERVIZI	10
Art. 11 Oggetto.....	10
Art. 12 Integrazioni	10
Art. 13 Definizione della situazione economica del cittadino richiedente la prestazione socio-assistenziale agevolata.....	10
13.1 Ise ed Isee	10
13.2 Servizi interessati	10
13.3. Definizione dell' Ise	11
13.4 Definizione dell' Isee	11
13.5 Definizione di nucleo familiare	11
Art. 14 Indicatore della situazione reddituale.....	12
Art. 15 Indicatore della situazione patrimoniale.....	13
Art. 16 Dichiarazione Sostitutiva Unica.....	14
Art. 17 Fattori Correttivi ed Altri Elementi per Calcolo Indicatore della Situazione Economica Equivalente	14
Art. 18 Individuazione del minimo vitale e del minimo alimentare	15
Art. 19 Modalità Attuative	15
Art. 20 Competenze.....	16
Art. 21 Determinazione delle fasce economiche e determinazione delle rette o tariffe	16
Art. 22 Situazione economica delle persone tenuti agli alimenti.....	16
PARTE TERZA SERVIZI E INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI	18
Art. 23 INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA	18
23.1 Oggetto	18
23.2 Beneficiari	18
23.3 Criteri generali per la determinazione del reddito	19
23.4. Motivi di esclusione generali.....	19
23.5 Interventi specifici.....	20
Assistenza economica temporanea	20
Assistenza economica straordinaria.....	21
Assistenza economica a titolo di prestito	22
SERVIZI PER FAVORIRE E SOSTENERE LA DOMICILIARITÀ.....	23
Art. 24 ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD).....	23
24.1 Oggetto	23
24.2 Destinatari	24
24.3 Modalità d'accesso.	24
24.4 Partecipazione al pagamento del costo del servizio.....	24
Art. 25 ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI)	25
Art. 26 PASTI A DOMICILIO E SERVIZIO MENSA	25
26.1 Obiettivi.....	25
26.2 Destinatari	25
26.3 Modalità d'accesso	26
26.4 Documentazione necessaria.....	26
26.5 Partecipazione al pagamento del costo del servizio.....	26
Art. 27 LAVANDERIA	26
27.1 Obiettivi.....	26
27.2 Destinatari	26
27.3 Modalità d'accesso.	27
27.4 Partecipazione al pagamento del costo del servizio.....	27
Art. 28 TELESOCCORSO/TELECONTROLLO	27
28.1 Destinatari	27

28.2 Modalità d'accesso	28
28.3 Partecipazione al costo del servizio.....	28
Art. 29 CENTRI DIURNI PER DISABILI	28
29.1 Modalità d'accesso.....	29
29.2 Partecipazione al costo del servizio.....	29
Art. 30 CENTRI DIURNI INTEGRATI PER ANZIANI	29
30.1 Modalità d'accesso	29
30.2 Partecipazione al pagamento del costo del servizio.....	30
Art. 31 CENTRI DIURNI PER MINORI	30
31.1 Modalità d'accesso.....	30
31.2 Partecipazione al costo del servizio.....	30
Art. 32 SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE.....	30
32.1 Modalità d'accesso	30
32.2 Partecipazione al costo del servizio.....	31
Art. 33 SERVIZI TERRITORIALI PER DISABILI.....	31
33.1 Educativa Territoriale.....	32
33.2 Assistenza Domiciliare	32
33.3 Animazione Serale	32
33.4 Residenzialità Temporanea	32
a) Ricovero d'emergenza.....	33
b) Residenzialità di sollievo	33
33.5 Progetto "Oltre La Diagnosi"	33
33.6 Attività Educative relative al "Progetto di integrazione socioeducativa a favore di persone cieche pluriminorate, L.284/97"	33
33.7 Servizio Inserimento Lavorativi (SIL)	33
Art. 34 AFFIDAMENTO FAMILIARE.....	33
Art. 35 SERVIZI RESIDENZIALI	34
35.1 Servizi Residenziali Per Minori.....	34
35.2 Servizi Residenziali Per Anziani Non Autosufficienti	35
Integrazione retta	35
35.3 Servizi Residenziali Per Disabili	37
Integrazione retta	38
ALTRI SERVIZI E INTERVENTI.....	40
Art. 36 TIROCINI DI ORIENTAMENTO E APPRENDIMENTO LAVORATIVO	40
Art. 37 SERVIZIO DI PRIMA E PRONTA ACCOGLIENZA	41
Art. 38 ALTRI INTERVENTI	41
PARTE QUARTA PROCEDURE PER LA RICHIESTA DI SERVIZI / INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI	42
Art. 39 MODALITÀ ISTRUTTORIA PER L' ATTIVAZIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E/O DEGLI INTERVENTI	42
PARTE QUINTA DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	43
Art. 40 TERMINE MASSIMO PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO	43
Art. 41 DISPOSIZIONI TRANSITORIE.....	43
Art. 42 DISPOSIZIONI ABROGATE	43
Art. 43 NORME INTEGRATIVE.....	43
Art. 44 -PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO	43
Art. 45 ENTRATA IN VIGORE.....	43
ALLEGATO A.....	44
Determinazione degli scaglioni di reddito ISEE	44
Tabelle fasce economiche /servizi.....	44
Determinazione Tariffe Lineari	45
ALLEGATO B SERVIZI SPERIMENTALI	47
1) CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITÀ	47
Obiettivi:.....	47
Assegno di cura	47
Buoni famiglia.....	49
Assegno Per Domiciliarità Leggera	50
2) CURE DOMICILIARI DI LUNGASSISTENZA.....	51
3) LETTI DI SOLLIEVO.....	52
ALLEGATO C fac simile Dichiarazione Contributo a Titolo di Prestito	54

PREMESSA

I processi di trasformazione della realtà sociale, hanno segnato il passaggio da una logica di risposta modulata sui "bisogni contingenti" e settoriali ad una logica di risposta fondata sulla realizzazione di progetti e obiettivi più complessivi, che vedano il coinvolgimento e la valorizzazione dell'iniziativa delle persone, dei nuclei famigliari, delle forme di auto aiuto e di reciprocità, e della solidarietà organizzata secondo i principi di sussidiarietà e cooperazione.

La programmazione favorisce strategie di intervento improntate su vari livelli e sulla loro interdipendenza e assume rilievo di strumento metodologico a supporto degli operatori del settore, indirizzando l'offerta e l'organizzazione delle risposte in relazione alle domande e ai bisogni rilevati, riconoscendo e valorizzando tutte le risorse del territorio e indirizzandole verso gli obiettivi che si prefigge.

Partendo da questo assunto, il presente Regolamento assume quali obiettivi generali

la tutela del diritto di cittadinanza sociale delle persone e la tutela e il sostegno della famiglia, attraverso lo sviluppo di una rete di servizi e di interventi socio assistenziali, omogeneamente distribuiti sul territorio, volti a prevenire, a ridurre, a rimuovere e contenere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale.

Conseguentemente, obiettivi specifici sono:

- la definizione di livelli di assistenza e di metodologie di intervento che riconoscano la centralità della persona e il ruolo della famiglia quale unità primaria di soddisfacimento dei bisogni dei propri membri;
- un'organizzazione dei servizi che garantisca a tutti i cittadini pari opportunità di fruizione ed accessibilità, nel rispetto della dignità della persona, della sua riservatezza e del suo diritto di scelta;
- l'erogazione delle prestazioni secondo requisiti di qualità efficacia ed efficienza.

Il presente Regolamento si ispira oltre che alla disciplina della Costituzione e dello Statuto dell'Ente , alla legislazione nazionale e regionale ed in particolare:

- artt. 2 e 32 della Costituzione
- art 25 D.P.R. 24/7/1977 n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382"
- D.Lgs. 502/1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421" e s.i. m.
- L. 15 marzo 1997 n. 59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e Titolo IV Capo II - Servizi sociali del D.Lgs. 31/12/1998 n. 112
- D.P.R. 403/1998 "Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della L. 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative" e s.i. m.
- D.lgs. 31 marzo 1998 n. 109 "Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della L. 27 dicembre 1997, n. 449" e s.i.m.
- D.Lgs. 30 marzo 1999, n. 96 "Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione delle funzioni amministrative tra regioni ed enti locali a norma dell'art. 4, comma 5, della L. 15 marzo 1997, n. 59" e s.i.m

- D.P.C.M. 7 maggio 1999 n. 221 “Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate” e s.i.m.
- D.lgs. 229/1999 “Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della L. 30 novembre 1998, n. 419”
- D.P.C.M. 305/1999 “Regolamento recante disposizioni per la certificazione della situazione economica dichiarata, a norma dell'articolo 4, comma 5, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109”
- L. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”
- D.Lgs. 130/2000 “Disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate”
- D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
- L.R. Piemonte 1/2004 “Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e riordino della legislazione di riferimento”

Le disposizioni relative ai dati sensibili ed alle operazioni eseguibili previste nel Regolamento sono contenute nel D.Lgs. 11/5/99 n. 135.

Qualora nuove disposizioni di legge dovessero modificare sostanzialmente le modalità ed i criteri d'accesso alle prestazioni previste dal presente Regolamento, allo stesso verranno apportate le conseguenti modifiche.

PARTE PRIMA PRINCIPI GENERALI

ART. 1 OBIETTIVI DEI SERVIZI ALLA PERSONA

1. Il Consorzio, i Comuni /Comunità Montane, ai sensi delle leggi nazionali e regionali disciplinanti il sistema integrato degli interventi e dei Servizi Sociali, forniscono risposte omogenee sul territorio finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - a. superamento delle carenze del reddito familiare e contrasto della povertà;
 - b. mantenimento a domicilio delle persone e sviluppo della loro autonomia;
 - c. soddisfacimento delle esigenze di tutela residenziale e semiresidenziale delle persone non autonome e non autosufficienti;
 - d. sostegno e promozione dell'infanzia, della adolescenza e delle responsabilità familiari;
 - e. tutela dei diritti del minore e della donna in difficoltà;
 - f. piena integrazione delle persone disabili;
 - g. superamento, per quanto di competenza, degli stati di disagio sociale derivanti da forme di dipendenza;
 - h. informazione e consulenza corrette e complete alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi;
 - i. garanzia di ogni altro intervento qualificato quale prestazione sociale a rilevanza sanitaria ed inserito tra i livelli di assistenza secondo la legislazione vigente.

ART. 2 AREE DI INTERVENTO

1. Nell'ambito dei Servizi alla Persona, il Consorzio, i Comuni/Comunità Montane individuano quattro aree di intervento:
 - a. i minori e loro famiglie
 - b. gli adulti in difficoltà
 - c. gli anziani
 - d. i disabili

identificando le seguenti prestazioni e servizi essenziali per assicurare risposte adeguate alle finalità di cui all'art 1, tenendo conto anche delle specifiche esigenze derivanti dalle diverse caratteristiche territoriali (aree urbane e rurali):

- a. Servizio Sociale professionale e segretariato sociale;
- b. servizio di assistenza domiciliare territoriale e di inserimento sociale;
- c. servizio di assistenza economica;
- d. servizi residenziali e semiresidenziali;
- e. servizi per l'affidamento e le adozioni;
- f. pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari.

ART. 3 DESTINATARI DEI SERVIZI E DELLE PRESTAZIONI

1. Hanno diritto di fruire delle prestazioni e dei servizi i cittadini residenti nel territorio, i cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea ed i loro familiari, gli stranieri individuati ai sensi dell' articolo 39 L. 6/3/1998, n. 40, "Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", i minori stranieri non accompagnati, gli stranieri con permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale, i rifugiati e richiedenti asilo e gli apolidi, con particolare attenzione a coloro che versano in stato di bisogno.
2. L'organizzazione e l'erogazione degli interventi socio-assistenziali non differibili caratterizzati da motivi di urgenza, sono effettuati dal Comune nel cui territorio il destinatario degli interventi stessi dimora. Gli oneri relativi gravano sul Comune di residenza.

ART. 4 ELEMENTI DELIMITANTI LO STATO DI BISOGNO

1. Gli interventi e l'erogazione di prestazioni sociali e socio assistenziali agevolati, rivolti alla generalità della popolazione, sono definiti sulla base di scelte che, a fronte del vincolo di risorse destinate agli stessi, tengano conto prioritariamente della necessità di garantire le persone che versino in uno stato di bisogno accertato.
2. Lo stato di bisogno si ravvisa quando ricorrono le seguenti condizioni:
 - a. insufficienza del reddito familiare in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri del nucleo;
 - b. incapacità totale o parziale di una persona sola a gestire la propria vita quotidiana, oppure impossibilità di un nucleo familiare ad assicurare adeguata assistenza ad un suo componente debole;
 - c. sottoposizione delle persone a provvedimento dell'autorità giudiziaria;
 - d. esistenza di altre cause o circostanze che determinano rischio di emarginazione.
3. A parità di situazione, la priorità viene determinata dalla contemporanea presenza di più condizioni.
4. L'accertamento degli stati di bisogno comporta l'indagine e l'analisi puntuale delle condizioni oggettive e soggettive della persona e/o del nucleo familiare, che può interessare, oltre agli aspetti materiali, anche aspetti psicologici e relazionali.
5. L'accertamento valuta, inoltre, i rischi che una determinata situazione comporta ed è finalizzato all'acquisizione degli elementi necessari per una decisione in ordine all'attivazione di un eventuale intervento.
6. L'accertamento è una operazione complessa. che si realizza attraverso l'integrazione di competenze e professionalità diversificate e qualificate di più settori della Pubblica Amministrazione.
7. Tenuto conto dei destinatari degli interventi sociali e socio assistenziali e dei principi che ne devono informare l'ordinamento, l'accertamento degli stati di bisogno richiede:
 - a. la competenza e responsabilità tecnico amministrativa nella attività di valutazione;
 - b. l'analisi globale e partecipata (coinvolgimento dell'utente) della situazione della persona e del suo nucleo;
 - c. l'attenzione alla complementarità dei fattori oggettivi con i fattori soggettivi;
 - d. la valutazione della possibilità di attivare risorse personali familiari ed etero-familiari;
 - e. l'attenzione alle differenze etniche, culturali, religiose che incidono sulla natura del bisogno e sul suo modo di manifestarsi;
 - f. la correttezza metodologica nella raccolta delle informazioni e nel loro utilizzo;

- g. una particolare attenzione nei confronti delle persone più deboli.
- 8. L'accertamento deve essere svolto in tempi adeguati alla complessità del bisogno, all'urgenza dell'intervento e nell'osservanza della normativa vigente.
- 9. All'occorrenza e sulla base di precedenti accordi, l'accertamento può avvenire in collegamento con servizi e operatori di altri Enti e comparti.

ART. 5 PRIORITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI

1. Le persone in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché le persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, i minori, specie se in condizioni di disagio familiare, accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e Servizi Sociali e nello specifico:
 - a. i minori in tutto o in parte privi delle indispensabili cure familiari;
 - b. le persone con handicap intellettivi totalmente o gravemente privi di autonomia che necessitano di sostegno per la permanenza in famiglia o per l' inserimento in adeguata struttura;
 - c. le persone colpite da grave handicap, anche plurimi, che necessitano di aiuti specifici per poter acquistare la massima autonomia possibile nel rispetto del diritto dell'autodeterminazione;
 - d. gli anziani che non sono in grado di provvedere alle proprie esigenze di vita;
 - e. le gestanti e le madri in grave difficoltà personale, alle quali va altresì fornita la consulenza psico-sociale per il loro reinserimento e il responsabile riconoscimento dei loro nati;
 - f. le persone senza fissa dimora che accettino un progetto di reinserimento sociale.
2. Sono esclusi dalle priorità tutti gli altri cittadini che pur essendo in difficoltà personale e familiare risultino essere in grado di mettere in campo risorse proprie. A costoro possono essere offerte, comunque le prestazioni di segretariato sociale e di accoglienza da parte del Servizio Sociale professionale.
3. I servizi e le prestazioni sono comunque erogate nel rispetto dei limiti delle risorse di bilancio. Pertanto i cittadini aventi diritto potrebbero essere inseriti in liste d'attesa sulla base di criteri individuati, per ogni servizio, dall'organo competente.

ART. 6 PARTECIPAZIONE DELL'UTENTE ALLA PROGETTAZIONE

1. Per tutelare il diritto di cittadinanza sociale delle persone, il Servizio Sociale garantisce e promuove la partecipazione del cittadino in tutte le fasi del progetto: analisi del bisogno, decodifica del problema, predisposizione del progetto personalizzato, attuazione e verifica dello stesso.
2. La partecipazione si concretizza nella sottoscrizione da parte dell'utente del <contratto informato> di cui all'art. 24 L.R Piemonte 1/2004.
3. Il progetto personalizzato può prevedere non solo l'erogazione diretta da parte dell'Ente di prestazioni, ma anche l'utilizzo o la messa in rete di altre risorse, quali ad esempio associazioni di volontariato, terzo settore, ecc.
4. Circa la partecipazione del cittadino alla progettazione, si sottolinea l'importanza che si crei una relazione di fiducia tra Servizio e utente. E' opportuno stabilire quindi dei vincoli quali il

rispetto delle regole da parte di entrambi e forme di controllo finalizzate a verificare la veridicità delle informazioni fornite al Servizio.

ART. 7 FINANZIAMENTO DEI SERVIZI E PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO

1. Il finanziamento dei Servizi Sociali e socio-assistenziali avviene in base alle disponibilità di bilancio dell'Ente con imputazione delle spese ai rispettivi capitoli, e con riferimento alle apposite risorse messe a disposizione dallo Stato, dalla Regione, dal Fondo Sanitario (rilievo sanitario), dalla Provincia, dagli utenti, da Enti o Istituzioni private e del privato sociale.
2. Il sistema integrato di interventi e Servizi Sociali valorizza il ruolo delle famiglie come soggetti attivi delle politiche sociali nella formazione della domanda e nelle proposte di offerta di servizi, con particolare riferimento alle forme di auto aiuto ed al concorso tra risorse pubbliche e private.
3. Il presente Regolamento prevede, accanto al dovere di intervento del settore pubblico, la partecipazione degli utenti alla copertura del costo dei servizi, qualora essi siano nella possibilità di fornirla.
4. L'individuazione degli interventi e la puntuale definizione dei criteri di partecipazione in conformità alla normativa vigente, è trattata nella parte del Regolamento riguardante i singoli servizi.

ART. 8 COMPITI GESTIONALI IN MATERIA SOCIO- ASSISTENZIALE

1. Tutti gli atti gestionali in materia spettano al dirigente e/o al responsabile del servizio, sulla base di stanziamenti, indirizzi e criteri prefissati dagli organi politico amministrativi competenti. Il dirigente e/o il responsabile del servizio assicurano che le procedure e la modulistica siano conformi alla normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.
2. Le funzioni di controllo e verifica sull'attività del servizio vengono esercitate dal Sindaco o da un suo delegato, o dagli organi competenti previsti dalla vigente normativa.
3. Il dirigente e/o il responsabile del servizio periodicamente, e comunque entro i termini prefissati dalla normativa vigente, inviano al Sindaco e all'Assessore competente una relazione sull'attività svolta.

ART. 9 INTERVENTI DI VERIFICA DEI SERVIZI

1. Il Consorzio, i Comuni/Comunità Montane disporranno sistematici interventi di verifica della rispondenza dei servizi agli standards strutturali, organizzativi e tecnici stabiliti con i provvedimenti istitutivi degli stessi. Verranno pure effettuati periodici controlli sulla persistenza delle condizioni in base alle quali sono stati disposti gli interventi assistenziali a favore dei singoli utenti.

ART. 10 FACILITAZIONE CONOSCENZA DEI SERVIZI E LORO ACCESSO

1. Il Consorzio, i Comuni/Comunità Montane disporranno gli strumenti previsti dalla normativa e gli interventi necessari per facilitare la conoscenza e rendere accessibili i Servizi da parte dei cittadini

PARTE SECONDA
PARAMETRI ECONOMICI PER L'ACCESSO AI SERVIZI

ART. 11 OGGETTO

1. Il presente Regolamento è diretto ad individuare le condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni o ai servizi socio-assistenziali agevolati erogati dal Consorzio, i Comuni/Comunità Montane , così come previsto dall'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, modificato e integrato con D.Lgs. 3.5.2000 n.130 e relativi decreti attuativi, nonché dalla normativa regionale.

ART. 12 INTEGRAZIONI

1. Le norme del presente Regolamento vanno ad integrare:
 - a. i Regolamenti Comunali per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici, di cui all' art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.i.m.;
 - b. ogni altra norma regolamentare relativa ad agevolazioni economiche, tributarie e tariffarie che preveda la valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti.

ART. 13 DEFINIZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DEL CITTADINO RICHIEDENTE LA PRESTAZIONE SOCIO-ASSISTENZIALE AGEVOLATA

13.1 Ise ed Isee

1. I servizi e le prestazioni inserite nel presente Regolamento sono assoggettate a quanto previsto dal D.Lgs. 109/1998, così come modificato dal D.Lgs. 130 del 3 maggio 2000 , dal DPCM. 221/1999 così modificato dal DPCM n. 242 del 4 aprile 2001 e dal DPCM del 18 maggio 2001 con i quali:
 - a. si individuano le prestazioni socio assistenziali agevolate;
 - b. si determina l'indicatore della situazione patrimoniale ;
 - c. si determina l'indicatore della situazione economica (ISE);
 - d. si forniscono modalità per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive, per la determinazione dell'ISE e del controllo dei dati dichiarati;
 - e. si indicano le tabelle sui criteri unificati di valutazione reddituale e la scala di equivalenza (ISEE).

13.2 Servizi interessati

1. Il DPCM 221/1999 dispone all'articolo 1 comma 1: "Le disposizioni del D.Lgs. 109/98 si applicano ai fini dell'accesso alle prestazioni o servizi assistenziali erogati dalle amministrazioni pubbliche, non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche autonomamente stabilite dagli stessi Enti erogatori".
2. Sono pertanto interessati alla revisione dei criteri per stabilire la partecipazione dei cittadini al costo dei servizi:
 - a. Assistenza economica;
 - b. Assistenza domiciliare;

- c. Pasti a domicilio e mensa del pensionato;
- d. Lavanderia;
- e. Telesoccorso,/telecontrollo;
- f. Centri diurni per minori anziani e disabili;
- g. Integrazioni rette per strutture residenziali per anziani e disabili;
- h. Servizi Sperimentali: assegni di cura, buoni famiglia, etc;
- i. Eventuali altre iniziative o servizi che prevedano forme di agevolazione all'utenza.

13.3. Definizione dell' Ise

1. Ise è l'acronimo di "indicatore della situazione economica" ed è pari alla somma tra l'indicatore della situazione reddituale e l'indicatore della situazione patrimoniale.

13.4 Definizione dell' Isee

1. Isee è l'acronimo di "indicatore della situazione economica equivalente" ed è calcolato come **rapporto tra l'indicatore della situazione economica (Ise) e il parametro desunto dalla scala di equivalenza** definita dalla tabella 2 del D.Lgs 109/98.

13.5 Definizione di nucleo familiare

1. Ai fini dell'accesso alle prestazioni agevolate, si rileva l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) determinato con riferimento all'intero nucleo familiare, quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, di cui al successivo art. 16.
2. La composizione del nucleo familiare, ai sensi dell'articolo 1- bis del DPCM 7 Maggio 1999, n 221, e successive modificazioni che si riporta interamente, risulta essere la seguente:
 "Ai fini del presente decreto, ciascuna persona può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i persone componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.
 Le persone a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona a cui sono a carico. Quando un persona risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare:
 - a. della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;
 - b. se non fa parte della famiglia anagrafica di alcune di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi dell'art. 433 e seguenti del codice civile, secondo l'ordine ivi previsto; in presenza di più persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore ai sensi dell'articolo 441 del codice civile.

I coniugi che hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare; nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico.

I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare. Detti criteri di attrazione non operano nei seguenti casi:

- a. quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 708 c.p.c.
- b. quando la diversa residenza è consentita a seguito di provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 c.p.c.;
- c. quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- d. quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e. quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di Servizi Sociali.

Il figlio minore di anni 18, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altra persona. Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a se stante.

Il persona che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a se stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico ai fini IRPEF, ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, in relazione a particolari prestazioni, gli enti competenti alla disciplina delle prestazioni medesime possono assumere come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare estratta dai persone indicati nel presente articolo.”

3. Viene fatta salva la facoltà di differenziare la composizione del “nucleo familiare” in relazione ai diversi servizi e prestazioni disciplinati dal presente Regolamento.

ART. 14 INDICATORE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE

1. L'indicatore della situazione reddituale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare:
 - a. il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione ai fini Irpef al netto dei redditi agrari. Per ultima dichiarazione o certificazione si intendono la dichiarazione presentata o la certificazione consegnata nell'anno in cui si presenta la dichiarazione sostitutiva unica, relativa ai redditi dell'anno precedente. E' consentito dichiarare l'assenza di reddito di un persona appartenente al nucleo familiare, quando questi nell'anno precedente alla dichiarazione sostitutiva unica non ha percepito alcun reddito; in tal caso sono effettuati specifici controlli dall'INPS e dagli enti erogatori, volti ad accertare l'eventuale successiva presentazione della dichiarazione dei redditi o il ricevimento della certificazione sostitutiva.
 - b. i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da persone residenti in Italia;

- c. i proventi derivanti da attività agricole (per le quali è obbligatoria la dichiarazione Iva) tenendo quale riferimento la base imponibile ai fini Irap al netto dei costi di personale;
 - d. il reddito figurativo delle attività finanziarie.
2. Qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, dalla somma dei suddetti elementi reddituali si detrae il valore del canone di locazione annuo, fino ad un massimo di Eu 5.164.,57. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato e l'ammontare del canone. Ai fini della detrazione di cui trattasi: l'abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i componenti del nucleo familiare e per la quale il contratto di locazione è registrato ad almeno uno di essi; se i componenti del nucleo risultano risiedere in più abitazioni per le quali il contratto di locazione è registrato in capo ad alcuno dei componenti, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica; se il contratto di locazione risulta solo in quota parte in capo ai componenti i nucleo, la detrazione si applica per detta quota.

ART. 15 INDICATORE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

1. L'indicatore della situazione patrimoniale si calcola sommando, per ciascun componente il nucleo familiare:
- a. il valore dei fabbricati e terreni edificabili e agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale dichiarato ai fini I.C.I. al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso di imposta considerato e al netto dell'eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre per mutui contratti per l'acquisto di tali immobili o per la costruzione di detti fabbricati (quota capitale residua del mutuo contratto).
Qualora il nucleo risieda in abitazione di proprietà, dalla somma dei suddetti valori si detrae per tale immobile, in alternativa alla detrazione del debito residuo, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, nel limite di Eu 51.645,69.
Ai fini della detrazione di cui trattasi:
 - I. l'abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i suoi componenti di proprietà di almeno uno di essi;
 - II. se i componenti del nucleo risultano risiedere in più abitazioni la cui proprietà è di alcuno di essi, la detrazione si applica , tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica; se l'immobile risulta solo in quota parte di proprietà di alcuno dei componenti i nucleo, la detrazione si applica per detta quota.
 - b. Il valore del patrimonio mobiliare al netto di una franchigia pari a Eu 15.493,71, viene determinato considerando le voci seguenti:
 - I. depositi di c/c e postali, per i quali occorre considerare il saldo contabile al 31/12 dell'anno precedente;
 - II. titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi e assimilati per cui occorre considerare il valore nominale alla data del 31/12 dell'anno precedente;
 - III. azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio italiani o esteri al valore risultante il 31/12 dell'anno precedente;
 - IV. partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati al valore del 31/12 dell'anno precedente;

- V. partecipazioni azionarie in società italiane non quotate in mercati regolamentati per cui va assunto il valore della frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato;
 - VI. masse patrimoniali (denaro o beni d'impresa) affidata in gestioni a soggetti abilitati;
 - VII. altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente al 31/12 dell'anno precedente, nonché contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati all'ultima data, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto, per le quali va assunto l'importo del premio versato;
 - VIII. imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto al 31/12 dell'anno precedente.
2. Il valore risultante dalla somma di cui al p.to 1 è moltiplicato per un coefficiente pari al venti per cento

ART. 16 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA

1. La determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente è effettuata sulla base dei dati forniti mediante dichiarazione sostitutiva, concernente la situazione reddituale e patrimoniale del richiedente la prestazione agevolata, nonché quella di tutti i componenti il nucleo familiare, resa ai sensi della normativa vigente;
2. La dichiarazione sostitutiva, redatta conformemente al modello di cui al D.Lgs n. 109/98 e successive modificazioni, è presentata ai Comuni o ai centri di assistenza fiscale o alla sede territoriale dell'INPS, ovvero direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prestazione.
3. La dichiarazione sostitutiva unica recante i redditi percepiti nell'anno precedente alla dichiarazione medesima da tutti i componenti il nucleo familiare, ha validità un anno a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l'attestazione della sua presentazione. L'Ente effettua l'attestazione e invia i dati della dichiarazione e dell'attestazione al sistema informativo dell'INPS.
4. Quando la dichiarazione sostitutiva non fa riferimento ai redditi percepiti nell'anno precedente, l'Ente può richiedere la presentazione di una dichiarazione aggiornata, che sostituisce integralmente quella precedente.
5. Quando un persona si avvale della facoltà di presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica per fare rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo ISEE, la nuova dichiarazione sostituisce la precedente a valere su tutti i componenti del nucleo familiare compresi in detta dichiarazione e per tutte le prestazioni successivamente richieste. Per le prestazioni in corso di erogazione sulla base dell' ISEE precedentemente calcolato è facoltà dell'Ente stabilire la decorrenza degli effetti della nuova dichiarazione nei confronti dei persone per i quali l' ISEE risulta modificato.

ART. 17 FATTORI CORRETTIVI ED ALTRI ELEMENTI PER CALCOLO INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

1. I parametri da utilizzare per il calcolo della situazione economica equivalente sono i seguenti:

numero dei componenti il nucleo familiare	parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04

numero dei componenti il nucleo familiare	parametro
4	2,46
5	2,85

2. I parametri sopra indicati sono maggiorati nel modo seguente:
 - a. + 0,35 per ogni ulteriore componente
 - b. + 0,20 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore
 - c. + 0,50 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3 della Legge n. 104/1992 o di invalidità superiore al 66 %.
 - d. + 0,20 in caso di presenza nel nucleo di figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa.
3. Il denominatore del rapporto che definisce l'indicatore della situazione economica equivalente è dato dal parametro corrispondente alla numerosità del nucleo familiare, eventualmente incrementato dal parametro o parametri correttivi.

ART. 18 INDIVIDUAZIONE DEL MINIMO VITALE E DEL MINIMO ALIMENTARE

1. Si individua il minimo vitale ISEE , definito come la disponibilità economica necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, sia pure minimi, di vita e di relazione pari a € 7.305,35). Tale importo, essendo ISEE, è riferito a tutti i nuclei famigliari a prescindere dal numero dei componenti in quanto la riparametrazione del reddito in relazione al numero dei componenti è già stata effettuata in sede di calcolo ISEE.
2. Es: un nucleo famigliare composto da n. 5 persone con reddito ISE pari a € 18.592,45 ed un parametro di 2,85 avrà un reddito ISEE di € 7.305,35 Il minimo vitale sopra indicato sarà aggiornato annualmente dall'organo competente in percentuale pari all'indice ISTAT.
3. Il minimo alimentare ISEE viene definito come la disponibilità economica necessaria per garantire la semplice sussistenza di un nucleo famigliare. E' stabilito nella misura del 60% del minimo vitale ISEE, e risulta quindi essere pari a € 4.383,21.

ART. 19 MODALITÀ ATTUATIVE

1. Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati deve presentare, unitamente alla domanda, una dichiarazione sostitutiva, a norma del D.P.R. 28-12-2000 n. 444 Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente.
2. Il richiedente dichiarerà altresì di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli **da parte della Guardia di Finanza** diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio.
3. Il richiedente dovrà esprimere il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi della legge D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
4. In sede di dichiarazione il richiedente s'impegna a comunicare eventuali modifiche della situazione economica e della composizione del nucleo familiare che comportino un cambiamento della propria posizione rispetto alla prestazione o al servizio agevolati.

5. Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati presenterà, se già in suo possesso, la certificazione attestante la situazione economica dichiarata, in luogo della dichiarazione di cui al comma 1.
6. La dichiarazione sostitutiva dovrà essere redatta conformemente al modello tipo, la domanda dovrà essere redatta su apposito modello predisposto e fornito, per lo scopo, dal Consorzio/Comune/Comunità Montana.
7. La dichiarazione sostitutiva unica, prodotta secondo lo schema del modello ministeriale, ha validità di un anno a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l'attestazione della sua presentazione.

ART. 20 COMPETENZE

1. Le agevolazioni saranno concesse con Determinazione del Responsabile dell'ufficio a cui è affidato il servizio, previo accertamento della sussistenza di tutte le altre condizioni previste dalle norme regolanti la prestazione o il servizio stesso.
2. Spetta, altresì, al Responsabile del Servizio espletare tutte le funzioni di controllo circa la veridicità della situazione familiare dichiarata, confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dalle persone ammesse alla prestazione o servizio con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.
3. Per le funzioni di controllo di cui al comma precedente, il Responsabile del Servizio potrà richiedere al cittadino la documentazione comprovante le dichiarazioni rilasciate.
4. Il controllo verrà effettuato a campione e tutte le volte che risulti necessario, cioè quando sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni stesse. La scelta delle istanze da controllare avverrà mediante l'estrazione a sorte.

ART. 21 DETERMINAZIONE DELLE FASCE ECONOMICHE E DETERMINAZIONE DELLE RETTE O TARIFFE

1. L'Organo competente determina annualmente per ciascun servizio la percentuale di contribuzione massima da porre a carico dell'utenza (retta intera o tariffa). A questo scopo viene stabilito un reddito Isee oltre il quale dev'essere pagata la tariffa o retta massima e che può essere diversificato per servizio; questo costituisce il parametro di riferimento per i successivi calcoli in funzione dei beneficiari. Sulla base di esso vengono poi determinate le rette o tariffe agevolate.
2. La retta o tariffa agevolata e la compartecipazione al costo dei servizi possono essere attribuite a ciascun cittadino con le seguenti modalità:
 - a. collocazione in eventuali fasce economiche corrispondenti a scaglioni Isee predeterminati o tariffe lineari;
 - b. casi particolari in deroga a quanto sopra indicato potranno essere valutati dal Servizio Sociale competente in funzione di progetti di intervento personalizzati con tempi e modalità di attuazione e verifica concordati con il cittadino interessato.

ART. 22 SITUAZIONE ECONOMICA DELLE PERSONE TENUTI AGLI ALIMENTI

1. Le disposizioni dei Decreti richiamati, non modificano la disciplina relativa ai persone tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell'art. 4331 del Codice Civile e non possono essere

¹ Art. 433 (persone obbligate) All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine: 1) il coniuge; 2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza i discendenti prossimi anche naturali; 3) genitori, e, in

interpretate nel senso di attribuire agli Enti erogatori la facoltà di cui all'art. 438 , primo comma², del Codice Civile nei confronti dei componenti il nucleo familiare richiedente la prestazione agevolata.

2. Il richiedente la prestazione sociale agevolata, qualora si avvalga della facoltà prevista dall'art. 438 del Codice Civile può chiedere supporto al Servizio Sociale per:
 - a. definire la situazione economica di eventuali persone tenuti agli alimenti, ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile;
 - b. individuarne la diversa partecipazione, in considerazione della diversa pregnanza dei rapporti in parentali coinvolti.
3. Il Servizio Sociale, in dette situazioni, utilizzerà la dichiarazione ISEE per la definizione di cui al p.to 1) e applicherà le seguenti percentuali in relazione al p.to 2):
 - a. al 100% nel caso di coniugi , figli o genitori
 - b. al 50% nel caso di altri ascendenti o discendenti, affini o fratelli.
4. Gli ascendenti o discendenti, affini o fratelli vengono chiamati in causa solo nel momento in cui sia verificata la non esistenza dei parenti chiamati a rispondere nella misura del 100%.
5. Nel caso in cui, a seguito di verifica del Servizio Sociale Territoriale, i tenuti al pagamento nella misura del 100% -sebbene in vita- non fossero in grado di sostenere le spese necessarie al sostentamento, è previsto l'intervento dell'Ente interessato nelle forme previste dal presente Regolamento senza dover ricorrere alla partecipazione dei parenti tenuti agli alimenti nella misura del 50%.

loro mancanza, gli ascendenti prossimi anche naturali; gli adottanti; 4) i generi e le nuore; 5) il suocero e la suocera; 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali con precedenza dei germani sugli unilaterali.

² Art. 438 (Misura degli alimenti) Gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in istato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento.

PARTE TERZA
SERVIZI E INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI

ART. 23 INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA

23.1 Oggetto

1. La presente sezione disciplina le erogazioni economiche – utilizzate come strumenti di contrasto della povertà, nell’ambito di progetti individualizzati - a favore di singoli e di nuclei familiari che dispongono di redditi insufficienti.
2. I principi all’interno dei quali trovano collocazione gli interventi sociali di carattere economico previsti da questo Regolamento sono la prevenzione, l’integrazione, l’attivazione del cittadino, l’uniformità e l’equità.
3. Fatti salvi eventuali obblighi di legge, il cittadino richiedente - per accedere a questi interventi - dovrà aver espletato, in via prioritaria, le procedure per usufruire delle misure di contrasto della povertà e di sostegno del reddito previste dallo Stato o da altri Enti pubblici. Inoltre dovrà aver espletato le procedure per ottenere le eventuali agevolazioni fiscali, per l’acquisto di servizi od il pagamento di beni, che siano previste dalla normativa vigente. A tal fine, sarà cura dei Servizi Socio Assistenziali fornire adeguata informazione ai possibili beneficiari affinché possano accedere a dette misure di sostegno. In ogni caso, i contributi economici potranno esclusivamente essere integrativi di quanto già percepito per le medesime finalità.
4. Gli interventi sociali di carattere economico previsti sono:
 - a. Assistenza economica temporanea;
 - b. Assistenza economica straordinaria;
 - c. Contributi a titolo di prestito;
 - d. Contributi economici a sostegno della domiciliarità;
 - e. Assegni di cura
 - f. Buoni famiglia

23.2 Beneficiari

1. Sono destinatari degli interventi sociali di carattere economico le persone di cui all’art. 3 comma 1 del presente Regolamento.
2. Gli interventi di cui trattasi verranno erogati, nell’ambito delle risorse disponibili e secondo progetti personalizzati, tenuto conto delle seguenti condizioni che costituiscono elemento di priorità:
 - a. presenza di minori con gravi disabilità o patologie acute certificate;
 - b. minori in situazione di pregiudizio, con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria;
 - c. persone in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere per inabilità di ordine fisico e/o psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva o nel mercato del lavoro
 - d. nuclei che presentino necessità di particolari condizioni di tutela e protezione;
3. I contributi economici sono erogati al nucleo familiare. Per l’erogazione dei contributi si considerano di norma le condizioni socio-economiche dichiarate al momento di presentazione della domanda e per tutto il periodo della durata dell’intervento.

4. Non possono essere erogati a persone ospiti di strutture residenziali socio assistenziali o sanitarie, salvo situazioni eccezionali, già in carico ai servizi e nell'ambito del progetto individualizzato.

23.3 Criteri generali per la determinazione del reddito

1. Il «Reddito del nucleo familiare» è costituito dal complesso delle entrate percepite dal nucleo familiare – così come definito all'art. 13 p.to 5 – al momento della richiesta e per il periodo di erogazione del contributo.
2. Alla formazione del reddito del nucleo familiare concorrono, inoltre, le seguenti entrate:
 - a. gli importi effettivamente corrisposti al nucleo da persone tenute all'obbligo di assistenza, ai sensi dell'articolo 433 del Codice Civile. I Servizi Sociali sono tenuti ad informare il richiedente la prestazione circa il suo diritto ad ottenere sostegno economico da parte dei parenti tenuti all'obbligo alimentare ai sensi del Codice Civile;
 - b. il valore di donazioni, lasciti, cessioni a titolo oneroso o di altri redditi percepiti nei tre anni precedenti la domanda di contributi;
 - c. le spontanee contribuzioni erogate da organismi del privato sociale a fini di solidarietà;
 - d. i redditi provenienti da lavori svolti saltuariamente, anche se non documentabili ai fini fiscali;
 - e. gli importi erogati dal coniuge separato o divorziato, a seguito di sentenza dell'Autorità giudiziaria, ovvero il contributo erogato dal genitore che ha riconosciuto il figlio;
 - f. i sussidi erogati dallo Stato o da altri Enti pubblici diretti al sostegno del reddito (es. cassa integrazione, indennità di disoccupazione, mobilità, assegni per nuclei numerosi, di maternità, fondo sostegno alla locazione, etc.) ad eccezione di quelli espressamente dedicati, da apposite norme, all'acquisto di beni (es. acquisto buoni libro, etc) o di servizi primari (es. esenzione ticket sanitari).
3. I contributi non finalizzati all'acquisto di beni o servizi vengono a loro volta sommati agli altri redditi al fine della valutazione della titolarità ad ottenere ulteriori contributi nello stesso periodo (es. borse lavoro, gettoni di presenza).
4. Concorrono altresì alla formazione del reddito del nucleo familiare le seguenti entrate:
 - a. l'indennità di accompagnamento erogata dall'I.N.P.S, l'indennità di comunicazione e le indennità per cecità parziale e assoluta;
 - b. le rendite per inabilità permanente, per silicosi e asbestosi, anche per i superstiti, nonché gli assegni personali per assistenza erogati dall'I.N.A.I.L;
 - c. gli assegni terapeutici erogati dai servizi psichiatrici delle A.S.L. qualora non finalizzati al pagamento di prestazioni e servizi specifici (es. sistemazioni alloggiative, attività risocializzanti e riabilitative).

23.4. Motivi di esclusione generali

- a) Rifiuto di eventuali offerte di lavoro, anche a tempo determinato di qualsiasi durata temporale;
- b) Cessazione volontaria da un'attività lavorativa, salvo giustificato motivo di ordine sanitario adeguatamente certificato;
- c) Rifiuto, abbandono o frequenza discontinua di attività formative, tirocini, stages, cantieri di lavoro, Lavori Socialmente Utili, progetti personalizzati, ovvero di ogni altra attività proposta dalla Pubblica Amministrazione per facilitare l'inserimento lavorativo;

- d) Rifiuto all'eventuale proposta del Servizio Sociale di partecipare ad eventuali bandi per case popolari;
- e) Mancata pratica di comportamenti di ricerca attiva del lavoro, quali l'iscrizione a Centri per l'Impiego, ad agenzie di lavoro temporaneo o di collocamento, sulla base dell'evoluzione della normativa in materia di politiche attive del lavoro;
- f) Non aver volontariamente espletato le procedure per usufruire di tutte le misure di sostegno del reddito, delle agevolazioni fiscali, per l'acquisto di servizi od il pagamento di beni previste dalle norme vigenti (es. maggiorazioni sociali alla pensione o assegno, indennità di disoccupazione, assegno al nucleo, assegno di maternità, sostegno al canone di locazione, fondo sociale regionale morosità ATC, ecc.);
- g) Nel caso in cui sia stato verificato e sia dimostrabile un tenore di vita non corrispondente alla situazione reddituale dichiarata.

23.5 Interventi specifici

Assistenza economica temporanea

1. Gli interventi di assistenza economica temporanea sono finalizzati a sostenere persone e nuclei familiari in particolari situazioni di disagio e per i quali il sostegno economico sia uno strumento all'interno di un più complessivo progetto-contratto di aiuto concordato con i richiedenti, e teso al raggiungimento dell'autonomia e/o a garantire il raggiungimento o il mantenimento di un livello di qualità della vita tale da evitare l'instaurarsi di processi di emarginazione.
2. Chi può accedervi
E' rivolta a persone o a nuclei familiari residenti nel territorio di competenza, temporaneamente sprovvisti di reddito sufficiente ai bisogni vitali, che non possono accedere al lavoro per cause non totalmente imputabili alla loro volontà.
3. Entità del contributo
Inteso come importo massimo erogabile, è pari alla differenza fra reddito accertato, comprensivo del contributo versato dai parenti aventi l'obbligo degli alimenti, e il minimo alimentare. Sarà erogato nei limiti della disponibilità di bilancio.
4. Motivi di esclusione
Oltre a quelli indicati al precedente p.to 23.4, sono motivi di esclusione:
 - a. reddito superiore al minimo alimentare
 - b. rifiuto da parte del beneficiario, senza giustificato motivo, di soluzioni alternative offerte dal Servizio Sociale.
5. Durata e decorrenza del contributo
Per un tempo definito nel progetto-contratto, di norma fino ad un massimo di sei mesi all'anno.
Il contributo viene erogato dal mese in cui viene assunto il provvedimento amministrativo di concessione del beneficio e decorre dal mese indicato nella proposta/progetto di intervento.
Il contributo potrà essere revocato qualora in sede di verifica periodica si rilevi che il beneficiario non ha rispettato i termini del contratto.
6. Documentazione necessaria
Da prodursi da parte degli interessati:
 - a. domanda su apposito modulo prestampato;
 - b. certificazione ISEE;

- c. ogni altro documento ritenuto necessario a stabilire le reali condizioni del nucleo familiare.

Assistenza economica straordinaria

1. I contributi di assistenza economica straordinaria sono contributi una tantum per esigenze specifiche. Mirano a fronteggiare eventi eccezionali e necessità particolari che il beneficiario non può affrontare senza un adeguato sostegno.
2. I Contributi straordinari possono essere previsti ad integrazione o in sostituzione degli interventi illustrati nella presente sezione.
3. Non possono essere erogati per l'acquisto di prodotti farmaceutici e per il pagamento di prestazioni sanitarie, ad esclusione delle spese per esigenze debitamente certificate di acquisto e riparazione di apparecchi ortodontici, ortottici ed ortopedici o cure ortodontiche, che il Servizio Sanitario Nazionale non è tenuto ad erogare.
4. Vengono erogati in riferimento a spese effettivamente sostenute e documentate e/o da sostenersi e documentabili; non possono essere erogati per sanare il mancato pagamento di contravvenzioni e similari, né possono in alcun modo essere utilizzati per scopi diversi da quelli per i quali sono stati concessi.
5. Chi può accedervi
Persone o famiglie che a causa di eventi imprevisti e/o eccezionali si trovino in situazioni che compromettono gravemente l'equilibrio socio-economico del nucleo normalmente autonomo.
6. Entità del contributo
Sarà commisurata alla situazione complessiva del richiedente e alle disponibilità di bilancio e non potrà comunque superare il tetto massimo di € 1100 e secondo le seguenti modalità:
 - a. Fino al 100% della spesa da sostenersi, se il reddito della persona o del nucleo, comprensivo del contributo versato da parenti aventi l'obbligo degli alimenti, è pari o inferiore al minimo vitale del nucleo;
 - b. Fino al 75% della spesa se il reddito del nucleo, comprensivo del contributo versato dai parenti aventi l'obbligo degli alimenti, è superiore al minimo vitale - ma compreso tra la fascia A e D della tabella n.1 Allegato A al presente Regolamento - e non vi è la possibilità di accedere ad un anticipo sulla liquidazione dello stipendio di almeno uno degli aventi reddito all'interno del nucleo stesso.
7. Motivi di esclusione
Oltre a quelli indicati al precedente p.to 23.4, sono motivi di esclusione:
 - a. Reddito ISEE pari o superiore a quanto previsto nelle fasce F della tabella n.1 Allegato n. A al presente Regolamento
 - b. Rifiuto da parte del beneficiario, senza giustificato motivo, di soluzioni alternative offerte dal Servizio Sociale.
8. Durata del contributo
Erogato in un'unica soluzione. Stante il carattere di eccezionalità dell'intervento non è possibile erogare questo tipo di contributo nell'annualità successiva.
Il contributo viene erogato nel mese in cui viene assunto il provvedimento amministrativo di concessione del beneficio
9. Documentazione necessaria
Da prodursi da parte degli interessati:
 - a. richiesta d'intervento su apposito modulo prestampato;

- b. certificazione ISEE;
- c. eventuali preventivi di spesa e/o fatture;
- d. documenti che comprovino l'esigenza dell'intervento richiesto.

Assistenza economica a titolo di prestito

1. I contributi di assistenza economica a titolo di prestito, di norma, sono rivolti a persone che hanno acquisito il titolo a prestazioni economiche, previdenziali od assistenziali, od il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di frequenza, e sono in attesa di liquidazione.
2. Sono finalizzati a dare un sostegno economico nelle situazioni in cui il ritardo nell'erogazione della provvidenza da parte dell'Ente competente, metta in crisi la capacità di reddito del richiedente o gli impedisca di soddisfare eventuali esigenze di tipo assistenziale / sanitario.
3. Il contributo è da considerarsi uno strumento all'interno di un più complessivo progetto-contratto di aiuto concordato con i richiedenti, e teso al superamento della situazione di difficoltà della persona/nucleo.
4. Chi può accedervi
 - a. persone che hanno acquisito il titolo alle prestazioni minime previdenziali e/o assistenziali, compresa l'indennità di accompagnamento e sono in attesa di liquidazione;
 - b. persone che hanno presentato la domanda per il riconoscimento dell'assegno di accompagnamento, che pur non avendo ancora acquisito il titolo all'erogazione dell'assegno stesso, si trovano in situazione di estrema necessità;
 - c. persone temporaneamente in difficoltà economica in attesa di liquidazione di spettanze economiche da parte di enti previdenziali o altri enti/ agenzie (Assicurazioni, Ditte, ecc.).
5. Entità del contributo

Pari alla differenza tra il minimo vitale e il reddito del nucleo, purché tale differenza non superi l'importo delle prestazioni dovute.
6. Motivi di esclusione

Oltre a quelli indicati al precedente p.to 23.4, è motivo di esclusione:
Rifiuto da parte del beneficiario, senza giustificato motivo, di soluzioni alternative offerte dal Servizio Sociale.
7. Durata e decorrenza

Per un tempo definito nel progetto-contratto, fino alla data di liquidazione delle prestazioni dovute e comunque fino ad un massimo di sei mesi.
Il contributo viene erogato dal mese in cui viene assunto il provvedimento amministrativo di concessione del beneficio e decorre dal mese indicato nella proposta/progetto di intervento.
Il Contributo potrà essere revocato, qualora in sede di verifica periodica si rilevi che il beneficiario non ha rispettato i termini del contratto.
8. Documentazione necessaria

Da prodursi da parte degli interessati:

 - a. documento, comprovante il riconoscimento del diritto, rilasciato dagli Enti o agenzie competenti;
 - b. copia della domanda di assegno di accompagnamento (per coloro che sono in attesa dell'assegno di accompagnamento);
 - c. impegno sottoscritto dall'interessato o dai suoi familiari (utilizzando fac-simile, allegato C al presente Regolamento), alla restituzione delle somme anticipate, non appena lo

stesso riceva dall'ente competente la liquidazione di quanto spettante. In caso di decesso del beneficiario, l'impegno alla restituzione è da intendersi trasmesso agli eredi, ai sensi del titolo IV capo III Codice Civile;

d. Certificazione ISEE.

9. Modalità di erogazione e di recupero

Il contributo potrà essere erogato in rate mensili e/o in un'unica soluzione secondo quanto previsto dal progetto.

Il recupero verrà effettuato tramite versamento su apposito bollettino di conto corrente postale o bonifico bancario in un'unica o più soluzioni, secondo quanto previsto dal progetto.

SERVIZI PER FAVORIRE E SOSTENERE LA DOMICILIARITÀ

ART. 24 ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)

1. Gli interventi di assistenza domiciliare sono finalizzati a sostenere persone e nuclei familiari che manifestano difficoltà in termini di autonomia, con particolare riferimento alle persone anziane, disabili e minori per i quali il sostegno sia uno strumento all'interno di un più complessivo progetto-contratto di aiuto concordato con i richiedenti.
2. Gli interventi sono finalizzati a:
 - a. favorire l'autonomia dell'individuo nel contesto familiare e sociale;
 - b. favorire il più possibile la permanenza della persona e del nucleo familiare in difficoltà al proprio domicilio e nel proprio ambiente di vita;
 - c. sensibilizzare le realtà locali e promuovere l'attivazione delle risorse del territorio in funzione del sostegno alle persone in difficoltà e servizi di rete che favoriscano l'integrazione sociale e la reciproca solidarietà tra le persone;
 - d. evitare i ricoveri e le ospedalizzazioni non necessarie;
3. Il Servizio può essere erogato direttamente dal soggetto gestore o mediante forme di esternalizzazione.
4. In alternativa o ad integrazione dell'intervento, se previsto, possono essere erogati buoni per l'acquisto del servizio da agenzie accreditate.

24.1 Oggetto

1. Il SAD è un progetto d'intervento complessivo a favore della persona o del nucleo. E' costituito da un insieme di prestazioni di natura socio assistenziale effettuate prevalentemente a domicilio con particolare riferimento a persone anziani e disabili e, comunque, in favore di coloro che manifestano una grave difficoltà in termini di autonomia, compresi minori e famiglie.
2. Potranno essere necessarie forme di collaborazione e di integrazione in termini programmatici e gestionali con i servizi erogati dall'ASL, con particolare riferimento all'Assistenza Domiciliare Integrata (ADI).
3. Il SAD può essere integrato dalla presenza di gruppi di volontari.
Il servizio deve interagire con le attività delle persone assistite e/o dei familiari, evitando di porsi nell'ottica della sostituzione.
In particolare, sono da ritenersi interventi di assistenza domiciliare:
 - a. cura e igiene della persona;
 - b. cura ed igiene ambientale;

- c. disbrigo pratiche burocratiche-amministrative;
- d. accompagnamenti;
- e. spesa e commissioni varie;
- f. eventuale preparazione e somministrazione pasti;
- g. aiuto nella vita di relazione;
- h. mantenimento dei contatti con la famiglia, con la rete dell'utente e con i servizi formali ed informali già attivi sulla situazione,

24.2 Destinatari

- a) Anziani;
- b) Minori e famiglie;
- c) Disabili;
- d) Adulti in difficoltà.

24.3 Modalità d'accesso.

1. L'interessato o, in sua vece, un familiare o altro persona incaricata, presenta domanda all'Assistente Sociale di riferimento o allo sportello di primo accesso eventualmente presente presso l'Ente.
2. In casi particolari, l'attivazione può essere promossa direttamente dall'Assistente Sociale.
3. Documentazione necessaria
Da prodursi da parte degli interessati:
 - a. domanda su apposito modulo prestampato;
 - b. certificazione ISEE;
 - c. ogni altro documento/ dichiarazione ritenuta necessaria al progetto d'intervento

24.4 Partecipazione al pagamento del costo del servizio

1. Il costo del servizio e conseguentemente le quote di partecipazione a carico degli utenti vengono determinate annualmente con atto deliberativo dell'organo competente.
2. La partecipazione, qualora dovuta, decorrerà dal 31^ giorno successivo all'attivazione del servizio e secondo le modalità di seguito esposte:
 - a. Anziani (> 65 anni)
 - I. se autosufficienti : per la determinazione delle quote di partecipazione si tiene conto del nucleo anagrafico
 - II. se non autosufficienti: per la determinazione delle quote di partecipazione si tiene conto del nucleo costituito dal solo destinatario dell'intervento.

È in ogni caso prevista la possibilità di esenzione su proposta motivata del Servizio Sociale, secondo le modalità previste dal progetto individuale.
 - b. Minori e famiglie
Per la determinazione delle quote di partecipazione si tiene conto del nucleo anagrafico.
E' prevista la possibilità di esenzione su proposta motivata del Servizio Sociale secondo le modalità previste dal progetto individuale.

c. Disabili

- I. Con disabilità certificata < al 100% : per la determinazione delle quote di partecipazione si tiene conto del nucleo anagrafico
- II. Con disabilità certificata \geq al 100% : per la determinazione delle quote di partecipazione si tiene conto del nucleo composto dal solo destinatario dell'intervento

È prevista la possibilità di esenzione su proposta motivata del Servizio Sociale secondo le modalità previste dal progetto individuale.

d. Adulti in difficoltà

Per la determinazione delle quote di partecipazione si tiene conto del nucleo anagrafico.

È prevista la possibilità di esenzione su proposta motivata del Servizio Sociale secondo le modalità previste dal progetto individuale.

ART. 25 ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI)

1. Gli interventi di ADI sono finalizzati a sostenere persone e nuclei familiari che presentano particolari problemi sanitari.
2. Vengono attivati dall'ASL su richiesta del MMG. Qualora la richiesta preveda l'attivazione di un intervento integrato socio-sanitario, l'ASL trasmette la richiesta al Servizio Sociale competente, che provvede a contattare la famiglia interessata e, ai fini dell'erogazione dell'intervento, procede alla valutazione.
3. Per l'ADI, in quanto intervento sanitario a rilevanza sociale, non è prevista la partecipazione al costo del servizio da parte degli utenti.

ART. 26 PASTI A DOMICILIO E SERVIZIO MENSA

1. L'erogazione dei pasti a domicilio è un servizio rivolto a cittadini anziani, disabili ed adulti in difficoltà, finalizzato a consentire la permanenza della persona nel proprio ambiente sociale, sollevandola dall'incombenza della preparazione dei pasti.
2. Può avvenire anche mediante l'istituzione di un Servizio Mensa dove gli utenti, di norma anziani, possono consumare il pasto insieme ad altre persone.

26.1 Obiettivi:

1. favorire l'autonomia dell'individuo nel contesto familiare e sociale;
2. favorire il più possibile la permanenza della persona e del nucleo familiare in difficoltà al proprio domicilio e nel proprio ambiente di vita.
3. Il servizio, che si compone di fornitura pasto e consegna al domicilio, può essere erogato direttamente dal soggetto gestore o mediante forme di esternalizzazione totale o parziale.
In alternativa, possono essere erogati buoni per l'acquisto del servizio.

26.2 Destinatari

- a) Anziani;
- b) Disabili;
- c) Adulti in difficoltà.

26.3 Modalità d'accesso

1. L'interessato o, in sua vece, un familiare o altra persona incaricata, presenta domanda all'Assistente Sociale di riferimento o allo sportello di primo accesso eventualmente presente presso l'Ente.
2. In casi particolari, l'attivazione può essere promossa direttamente dall'Assistente Sociale.

26.4 Documentazione necessaria

1. Da prodursi da parte degli interessati:
 - a. domanda su apposito modulo prestampato;
 - b. certificazione ISEE.

26.5 Partecipazione al pagamento del costo del servizio

1. Il costo del servizio, e conseguentemente le quote di partecipazione a carico degli utenti, vengono determinate annualmente con atto deliberativo dell'organo competente
2. Per la determinazione delle quote a carico degli utenti si tiene conto:
 - a. se autosufficienti : del nucleo anagrafico
 - b. se non auto autosufficienti: del nucleo costituito dal solo destinatario dell'intervento.
3. È prevista la possibilità di esenzione su proposta motivata del Servizio Sociale secondo le modalità previste dal progetto individuale.

ART. 27 LAVANDERIA

1. Il Servizio di lavanderia è finalizzato a sostenere, in particolare, gli anziani > 65 anni e le persone che hanno necessità di essere supportate nel mantenimento di un ambiente di vita qualitativamente dignitoso e per i quali il supporto sia uno strumento all'interno di un più complessivo progetto-contratto di aiuto concordato.
2. L'intervento viene attivato per ampliare, a livello quantitativo e qualitativo, l'offerta di assistenza domiciliare.

27.1 Obiettivi

- a) Favorire la permanenza a domicilio degli anziani ultrasessantacinquenni
 - b) Favorire e sostenere la cura della persona.
1. Il servizio consiste nella lavatura e stiratura di indumenti personali o biancheria per la casa. Può essere erogato direttamente dal soggetto gestore o mediante forme di esternalizzazione totale o parziale.
In alternativa possono essere erogati buoni per l'acquisto del servizio.

27.2 Destinatari

- a) Anziani
- b) Disabili
- c) Persone a disagio sociale

27.3 Modalità d'accesso.

1. L'interessato o, in sua vece, un familiare o altro persona incaricata, presenta domanda all'Assistente Sociale di riferimento o allo sportello di primo accesso eventualmente presente presso l'Ente.
2. In casi particolari, l'attivazione può essere promossa direttamente dall'Assistente Sociale.
3. Documentazione necessaria
Da prodursi da parte degli interessati:
 - a. domanda su apposito modulo prestampato;
 - b. certificazione ISEE;
 - c. ogni altro documento/ dichiarazione ritenuta necessaria al progetto d'intervento.

27.4 Partecipazione al pagamento del costo del servizio

1. Il costo del servizio, e conseguentemente le quote di partecipazione a carico degli utenti, vengono determinate annualmente con atto deliberativo dell'organo competente.
2. Per la determinazione delle quote a carico degli utenti si tiene conto:
 - a. se autosufficienti : del nucleo anagrafico
 - b. se non auto autosufficienti: del nucleo costituito dal solo destinatario dell'intervento.
3. È prevista la possibilità di esenzione su proposta motivata del Servizio Sociale secondo le modalità previste dal progetto individuale

ART. 28 TELESOCOORSO/TELECONTROLLO

1. Il servizio si rivolge soprattutto agli anziani e ai disabili, alle persone sole, o a quelle che hanno particolari condizioni di salute, ed è finalizzato a favorire il più possibile la loro permanenza al proprio domicilio e nel proprio ambiente di vita in condizioni di maggiore sicurezza.
2. Funziona a mezzo telefono collegato, 24 ore su 24 e per tutti i giorni dell'anno ,ad una Centrale Operativa.
3. Il servizio consiste nella pronta risposta a qualsiasi emergenza da parte degli operatori addetti al centro operativo, i quali provvedono ad attivare tempestivamente il soccorso coinvolgendo le persone rese disponibili per un immediato intervento e/o le strutture pubbliche competenti (Vigili del Fuoco, Servizi dell'A.S.L. 12, ecc.).
4. Il servizio di telecontrollo consta in verifiche telefoniche che gli operatori preposti al centro operativo attuano periodicamente nei confronti degli utenti del servizio al fine di:
 - a. acquisire informazioni sulla loro salute psico-fisica;
 - b. verificare l'efficienza dell'apparecchio posto a domicilio dell'utente.
5. Il servizio di telesoccorso/telecontrollo viene attivato dal Concessionario del Servizio che, su proposta motivata dell'Assistente Sociale di territorio, provvede a dotare l'utenza di appositi apparecchi in comodato d'uso, nonché all'installazione ed alla manutenzione degli stessi.
6. In caso d'urgenza il richiedente può rivolgersi direttamente alla Concessionario del Servizio.

28.1 Destinatari

- a) anziani
- b) disabili,

- c) persone sole in precarie condizioni di salute

28.2 Modalità d'accesso

1. L'interessato o, in sua vece, un familiare o altra persona incaricata, presenta domanda all'Assistente Sociale di riferimento o allo sportello di primo accesso eventualmente presente presso l'Ente.
2. In casi particolari, l'attivazione può essere promossa direttamente dall'Assistente Sociale.
3. In situazioni d'urgenza o per le persone che sostengono l'intero costo del servizio l'attivazione può essere richiesta direttamente al concessionario che gestisce il servizio per conto del Consorzio.
4. Le proposte del Servizio Sociale, corredate dalla documentazione prevista, nonché del parere motivato del Sindaco del Comune di appartenenza e del responsabile di Servizio circa l'opportunità dell'intervento, viene trasmesso al Concessionario per l'attivazione.
5. Documentazione necessaria
Da prodursi da parte degli interessati:
 - a. domanda su apposito modulo prestampato;
 - b. certificazione ISEE;
 - c. ogni altro documento/ dichiarazione ritenuta necessaria al progetto d'intervento.

28.3 Partecipazione al costo del servizio

1. Il costo del servizio e conseguentemente le quote di partecipazione a carico degli utenti vengono determinate annualmente con atto deliberativo dell'organo competente.
2. Per la determinazione delle quote a carico degli utenti si tiene conto:
 - a. se autosufficienti : del nucleo anagrafico
 - b. se non auto autosufficienti: del nucleo costituito dal solo destinatario dell'intervento.
3. È prevista la possibilità di esenzione su proposta motivata del Servizio Sociale secondo le modalità previste dal progetto individuale.
4. Decorrenza della quota di partecipazione
La quota di partecipazione che il cittadino dovrà versare al Concessionario per il servizio di telesoccorso decorrerà dal giorno di consegna dell'apparecchiatura.

ART. 29 CENTRI DIURNI PER DISABILI

1. I Centri diurni sono strutture che svolgono attività finalizzate allo sviluppo dell'autonomia personale e delle capacità relazionali, al fine di favorire la socializzazione dei disabili. A tale scopo realizzano training educativi, attività riabilitative, laboratori occupazionali e di animazione.
2. Il servizio è fornito generalmente per 7/8 ore giornaliere, per 5/6 giorni alla settimana, e può comprendere il trasporto e la mensa con l'assistenza degli operatori.
3. Gli inserimenti presso tali strutture, sono attuati, di norma, previa valutazione dell'Unità Valutativa istituita dall' ASL sulla base di progetti individuali , così come previsto dalla normativa regionale.

29.1 Modalità d'accesso.

1. L'interessato o, in sua vece, un familiare o altro persona incaricata, presenta domanda all'Assistente Sociale di riferimento o allo sportello di primo accesso eventualmente presente presso l'Ente.
2. Il Servizio Sociale redige la pratica da presentare all'UV elaborando un progetto individuale condiviso con i servizi sanitari ed il richiedente.
3. L'UV valuta le richieste, stabilisce le ammissioni o l'inserimento in lista d'attesa e provvede a definire il progetto personalizzato in favore dell'utente.
4. In casi particolari, l'attivazione può essere promossa direttamente dall'Assistente Sociale.
5. Documentazione necessaria:
 - a. richiesta d'intervento;
 - b. documentazione rilasciata dall'UV
 - c. dichiarazione delle entrate del solo disabile (compresa l'Indennità di Accompagnamento);
 - d. ogni altro documento/ dichiarazione ritenuta necessaria al progetto d'intervento.

29.2 Partecipazione al costo del servizio

1. La quota di partecipazione a carico degli utenti viene prevista fino alla concorrenza del costo del mensa e del trasporto al Centro, e determinata annualmente in base al reddito del solo destinatario dell'intervento.
2. E, in ogni caso, prevista la possibilità di esenzione su proposta motivata del Servizio Sociale secondo le modalità previste dal progetto individuale.

ART. 30 CENTRI DIURNI INTEGRATI PER ANZIANI

1. Il Centro Diurno Integrato è un servizio socio-assistenziale rivolto alle persone anziane > 65 le cui necessità quotidiane di tipo assistenziale, sociale e sanitario, non possono più essere soddisfatte interamente dal nucleo familiare o dai servizi domiciliari, ma per le quali risulta prematuro il ricovero in una struttura residenziale.

30.1 Modalità d'accesso

1. L'interessato o, in sua vece, un familiare o altro persona incaricata, presenta domanda all'Assistente Sociale di riferimento o allo sportello di primo accesso eventualmente presente presso l'Ente.
2. Il Servizio Sociale attiva la pratica da presentare all'UV secondo le modalità previste dallo specifico regolamento.
3. L'UV valuta le richieste di inserimento, stabilisce le ammissioni o l'inserimento in lista d'attesa e provvede a definire il progetto personalizzato in favore dell'utente.
4. In casi particolari, l'attivazione può essere promossa direttamente dall'Assistente Sociale.
5. Documentazione necessaria:
 - a. richiesta d'intervento;
 - b. documentazione rilasciata dall'UV
 - c. ogni altro documento/ dichiarazione ritenuta necessaria al progetto d'intervento.

30.2 Partecipazione al pagamento del costo del servizio

1. Il costo del servizio e conseguentemente le quote di partecipazione a carico degli utenti vengono determinate annualmente con atto deliberativo dell'organo competente.
2. La relativa retta giornaliera include una quota a carico dell'ASL ed una quota socio assistenziale a carico dell'utente che vi fa fronte con il proprio reddito e patrimonio.
3. Per la determinazione delle quote a carico degli utenti si tiene conto del nucleo costituito dal solo destinatario dell'intervento.
4. È prevista la possibilità di esenzione su proposta motivata del Servizio Sociale secondo le modalità previste dal progetto individuale

ART. 31 CENTRI DIURNI PER MINORI

1. Centri diurni
I centri diurni sono strutture che accolgono, a ciclo semi residenziale, minori con i quali vengono svolte attività di prevenzione e sostegno.
Rispondono a due tipi di esigenze: da un lato essi accolgono minori per i quali si rende necessario un supporto che prevenga l'accoglienza in strutture a ciclo residenziale, con conseguente allontanamento dalla famiglia; dall'altro accolgono minori per i quali si rende necessaria un'attività educativa/animativa ed una aggregazione territoriale, al fine di favorire la crescita evolutiva positiva nel tempo libero.
2. Centri aggregativi per minori (cam)
I Centri Aggregativi per Minori (CAM) offrono un servizio aggregativo a sfondo educativo per minori i cui bisogni afferiscono all'area della prevenzione e si definiscono in termini di socializzazione, accompagnamento scolastico, animazione del tempo libero.

31.1 Modalità d'accesso.

1. Su richiesta del nucleo interessato o mediante forme che il Consorzio, Comune/Comunità Montana può garantire, direttamente o indirettamente (convenzione etc.).

31.2 Partecipazione al costo del servizio

1. In relazione al progetto individualizzato può essere prevista la partecipazione al costo del servizio

ART. 32 SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE

1. Il servizio di educativa territoriale opera attraverso azioni di sostegno e prevenzione rivolti a minori e adulti a rischio di emarginazione e devianza.
2. Gli interventi vengono svolti nei vari contesti di vita della persone (famiglia, luoghi di socializzazione ecc)
3. Per la gestione del servizio potranno attuarsi forme di collaborazione e integrazione con i servizi erogati dall'ASL, anche attraverso la compartecipazione, la compresenza e il lavoro d'équipe tra operatori del Servizio Sociale , dell'ASL e delle altre agenzie presenti sul territorio.

32.1 Modalità d'accesso

1. Su richiesta del nucleo interessato, direttamente su proposta dell'Assistente Sociale, o su richiesta dell'Autorità Giudiziaria.

2. In caso di richieste eccedenti la disponibilità di risorse, si provvederà alla predisposizione di una lista d'attesa e di criteri di priorità di erogazione del Servizio.

32.2 Partecipazione al costo del servizio

1. Il servizio è erogato gratuitamente in quanto l'intervento è ritenuto determinante in termini di prevenzione e/o di recupero in favore di minori/ adulti per i quali la partecipazione al costo del servizio verrebbe ad essere ostacolo alla fruizione dell'intervento medesimo.

ART. 33 SERVIZI TERRITORIALI PER DISABILI

1. Sono finalizzati a sostenere le persone disabili e le loro famiglie, mediante l'attivazione di servizi integrati, in relazione ai bisogni. Il sostegno, finalizzato a favorire la piena integrazione della persona disabile nella famiglia e nella società, è uno strumento all'interno di un più complessivo progetto-contratto di aiuto concordato con i richiedenti.
2. Più in particolare, i servizi si propongono il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - a. sostegno al disabile per l'autosufficienza;
 - b. conseguimento del grado massimo di autonomia personale da parte del disabile;
 - c. sostegno alla socializzazione del disabile;
 - d. sostegno al nucleo familiare;
 - e. riduzione/rallentamento dei processi di istituzionalizzazione.
3. Il sistema di servizi integrati è costituito da:
 - a. educativa territoriale – vedi p.to 33.1
 - b. assistenza domiciliare – vedi p.to 33.2
 - c. residenzialità temporanea (o interventi) di sollievo e d'emergenza – vedi p.to 33.3
 - d. animazione serale – vedi p.to 33.4
 - e. progetto “Oltre la diagnosi” – vedi p.to 33.5
 - f. attività educative relative al “Progetto di integrazione socioeducativa a favore di persone cieche pluriminorate, L.284/97”- vedi p.to 33.6
 - g. Servizio Inserimenti Lavorativi – vedi pt.o 33.7

4. Modalità d'accesso

L'interessato o, in sua vece, un familiare o altra persona incaricata, presenta domanda all'Assistente Sociale di riferimento o allo sportello di primo accesso eventualmente presente presso l'Ente.

In casi particolari, l'attivazione può essere promossa direttamente dall'Assistente Sociale.

La proposta del Servizio Sociale, corredata dalla documentazione prevista, nonché del parere motivato del Sindaco del Comune di appartenenza e del responsabile di Servizio circa l'opportunità dell'intervento, viene trasmessa al Concessionario per l'attivazione.

Per quanto attiene il Servizio di Oltre la Diagnosi l'accesso può essere diretto da parte della famiglia oppure la segnalazione può essere effettuata da:

- a. Pediatria ospedaliera
- b. Ostetricia – ginecologia
- c. Pediatri/medici di base
- d. Servizi Sociali territoriali

- e. Neuropsichiatria Infantile
secondo le modalità previste dallo specifico protocollo operativo.
- 5. Documentazione necessaria
Da prodursi da parte degli interessati:
 - a. domanda su apposito modulo prestampato;
 - b. ogni altro documento/ dichiarazione ritenuta necessaria al progetto d'intervento.
- 6. Partecipazione al costo del servizio
I servizi territoriali per disabili sono gratuiti.

33.1 Educativa Territoriale

- 1. Obiettivi:
 - a. Offrire alla persona disabile l'opportunità di svolgere attività stimolanti che rafforzino e promuovano le autonomie, nell'ottica di un complessivo miglioramento della qualità di vita
 - b. Sostenere il nucleo familiare offrendo un supporto educativo durante i periodi della settimana in cui i figli si trovano a casa
- 2. Destinatari:
Il Servizio si rivolge a persone disabili di età - di norma - inferiore ai 35 anni, residenti presso proprio domicilio, e alle loro famiglie.

33.2 Assistenza Domiciliare

- 1. Obiettivi
 - a. Offrire alla persona disabile sostegno nell'espletamento delle azioni della vita quotidiana.
 - b. Sostenere il nucleo familiare offrendo un aiuto nella cura del familiare disabile
- 2. Destinatari :
Il Servizio si rivolge a persone disabili di età inferiore ai 65 anni, residenti presso proprio domicilio, e alle loro famiglie.

33.3 Animazione Serale

- 1. Obiettivi
 - a. Rispondere alle esigenze di persone disabili giovani che vogliono frequentare luoghi abitualmente deputati al divertimento, consentendo momenti di socializzazione e di svago nelle ore serali
 - b. Aiutare la famiglia nell'organizzare momenti di svago
- 2. Destinatari:
Il Servizio è rivolto a soggetti disabili di età superiore ai 14 anni e alle loro famiglie.

33.4 Residenzialità Temporanea

- 1. Il Servizio è finalizzato a garantire alle famiglie, in modo tempestivo, un periodo di sollievo dalle responsabilità di cura. In particolare, è previsto :

a) Ricovero d'emergenza

1. Obiettivi

Garantire il servizio alberghiero e l'assistenza specializzata presso adeguata struttura alle famiglie che per motivi urgenti e/o impreveduti (ricoveri ospedalieri, infortuni e simili) non abbiano la possibilità di occuparsi del familiare disabile, nel momento in cui non vi siano altre risorse residenziali disponibili.

b) Residenzialità di sollievo

1. Obiettivi

Garantire alla persona disabile assistenza specializzata, in continuità con le attività educative svolte all'interno del Progetto o di altri servizi dei quali la persona beneficia, ed eventualmente anche servizio alberghiero presso adeguata struttura, affinché la famiglia nel corso dell'anno possa programmare periodi di vacanza e di relax.

2. Destinatari:

Persone disabili in carico ai Servizi Territoriali Disabili e loro famiglie.

33.5 Progetto "Oltre La Diagnosi"

1. Obiettivi

Offrire sostegno alle coppie al cui figlio venga precocemente diagnosticata una patologia che comporti rischio di disabilità, in fase pre o post natale, attraverso l'attivazione di percorsi di counseling e interventi di tregua/sollievo.

2. Destinatari:

Coppie al cui figlio venga precocemente diagnosticata una patologia che comporti rischio di disabilità, in fase pre o post natale.

Persone con disturbi generalizzati dello sviluppo, paralisi cerebrali infantili, ritardo mentale o equivalente deficit cognitivo acquisito per patologia con eventualmente associate problematiche comportamentali/relazionali e/o neuromotorie, e persone cieche pluriminorate.

Bambini di età inferiore ai 3 anni a cui viene diagnosticata una patologia che comporti rischio di disabilità permanente e loro famiglie.

33.6 Attività Educative relative al "Progetto di integrazione socioeducativa a favore di persone cieche pluriminorate, L.284/97"

1. Obiettivi

Offrire alla persona disabile alla persona, cieca pluriminorata, opportunità di socializzazione ed integrazione sociale attraverso l'affiancamento di un educatore specializzato con la supervisione progettuale di una psicologa tifloga

2. Destinatari:

Minori e giovani ciechi pluriminorati

33.7 Servizio Inserimento Lavorativi (SIL)

(vedasi successivo art. 36)

ART. 34 AFFIDAMENTO FAMILIARE

1. L'istituto dell'affidamento familiare è normato dalla legge 4.5.1983 n. 184 e successive modificazioni e integrazioni. E' uno strumento di protezione sociale che prevede come prioritario il mantenimento del minore nella propria famiglia di origine.

2. La materia è stata regolamentata dall'Assemblea del Consorzio con deliberazione n. 18 del 19/5/2004 che qui si intende interamente riportata.

ART. 35 SERVIZI RESIDENZIALI

1. L'inserimento di persone (minori, anziani e disabili) in strutture residenziali è previsto quando, previa valutazione di percorsi alternativi, non è più possibile la permanenza nel proprio ambiente di vita. Rientra nell'ambito dei servizi sostitutivi alla famiglia e può essere attivato per ragioni di tutela o per esigenze socio-sanitarie della persona.
2. Destinatari:
 - a. Minori
 - b. Anziani
 - c. Disabili

35.1 Servizi Residenziali Per Minori

1. La normativa vigente sancisce il diritto del minore a vivere ed essere educato nella propria famiglia. Nello specifico, la L. 184/83, e successive modificazioni e integrazioni che disciplina l'adozione e l'affidamento dei minori, impegna gli Enti competenti, ed in particolare i Comuni, alla protezione e tutela dell'infanzia e dell'età evolutiva e ad attuare ogni forma di aiuto alla famiglia in situazioni di difficoltà attraverso interventi di sostegno alla competenza e responsabilità genitoriale.
2. Qualora l'azione della famiglia presenti carenze significative sul piano educativo, relazionale e di inserimento sociale, vengono predisposti progetti ed interventi diversi di sostegno e /o di sostituzione al nucleo familiare.
3. Tali progetti possono essere attivati anche in presenza di disabilità e di handicap del minore che rendono difficile la sua permanenza in famiglia, oppure in presenza di disturbi relazionali o patologie di tipo psichiatrico tali da portare alla necessità di un percorso terapeutico riabilitativo all'esterno del nucleo.
4. L'inserimento in struttura residenziale viene di norma disposto dall'Autorità Giudiziaria ed è finalizzato ad offrire ospitalità e protezione in sostituzione temporanea della famiglia e delle relative funzioni genitoriali non esercitabili o compromesse da gravi difficoltà sociali, personali, di relazione.
5. L'intervento ha l'obiettivo di offrire al bambino/a e all'adolescente un ambiente a carattere familiare con relazioni intense e significative a livello affettivo, educativo, cognitivo e di promozione delle abilità sociali.
6. Modalità d'accesso
Gli inserimenti in struttura residenziale avvengono esclusivamente nell'ambito di un progetto di intervento complessivo formulato dal Servizio Sociale. L' inserimento è supportato, di norma, da un provvedimento dell' Autorità Giudiziaria e, in caso di disabilità, dalla valutazione della specifica UV
7. Documentazione necessaria
 - a. Provvedimento di affidamento alla struttura residenziale corredato da eventuale Provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o dall'assenso degli esercenti la potestà genitoriale;
 - b. Progetto della UV competente

- c. certificazione ISEE degli esercenti la potestà genitoriale o altra documentazione ritenuta idonea, qualora la famiglia risulti tenuta a partecipare al costo del servizio.
8. Partecipazione al pagamento del costo del servizio
Nelle situazioni in cui la famiglia d'origine risulti in condizioni economiche tali da consentirle di contribuire in tutto o in parte alle spese di mantenimento e di educazione del figlio, il servizio concorda con essa l'entità e le modalità di corresponsione del contributo mensile e le altre forme di contribuzione non economica : corredo, libri ecc.
Per la determinazione delle quote di contribuzione al costo del servizio da porre a carico dei fruitori si procede detraendo dal "minimo vitale" del nucleo il reddito netto annuo. Sulla differenza derivante, rapportata al valore mensile (= differenza : 12), si applicano i parametri previsti nella tabella allegata al Regolamento.
In presenza di redditi propri del minore questi, su valutazione dell'Ente affidante e autorizzazione del Giudice competente, potranno totalmente o parzialmente essere utilizzati per il suo mantenimento.
Il contributo stabilito dovrà essere versato al Consorzio/Comune/Comunità Montana periodicamente e sulla base del contratto con il nucleo.

35.2 Servizi Residenziali Per Anziani Non Autosufficienti

1. L'inserimento in struttura residenziale viene attivato in favore di persone anziane > 65 le cui necessità quotidiane di tipo assistenziale, sociale e sanitario, non possono più essere soddisfatte dal nucleo familiare o dai servizi domiciliari. Si ritiene di dover privilegiare l'inserimento in struttura delle persone parzialmente non auto sufficienti e non autosufficienti a tutti gli effetti valutati tali dall'Unità Valutativa.
2. Gli inserimenti effettuati in strutture per anziani non autosufficienti, comprese nell'albo fornitori dell'ASL o accreditate, garantiscono una risposta ottimale e appropriata ai diversificati bisogni di salute ed assistenziali delle persona. La risposta residenziale viene personalizzata e calibrata sul livello più adeguato al complesso dei bisogni di salute e di assistenza dell'anziano. La relativa retta giornaliera include una quota a carico dell'ASL ed una quota socio assistenziale a carico dell'utente che vi fa fronte con il proprio reddito e patrimonio.
3. Modalità d'accesso.
L'interessato o, in sua vece, un familiare o altro persona incaricata , presenta domanda all'Assistente Sociale di riferimento o allo sportello di primo accesso eventualmente presente presso l'Ente.
Il Servizio Sociale istruisce la pratica da presentare all'UV, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento.
L'UV valuta le richieste di inserimento, stabilisce le ammissioni o l'inserimento in lista d'attesa e provvede a definire il progetto personalizzato , concordandolo con l'utente e la sua famiglia.
In casi particolari, l'attivazione può essere promossa direttamente dall'Assistente Sociale.
4. Documentazione necessaria:
 - a. richiesta d'intervento;
 - b. documentazione sanitaria richiesta per istanza UV
 - c. ogni altro documento/ dichiarazione ritenuta necessaria al progetto d'intervento.

Integrazione retta

1. La normativa vigente dispone che "in caso di insufficienza del reddito e/o del patrimonio (secondo i criteri approvati dagli enti competenti nel rispetto della normativa nazionale), l'integrazione della retta giornaliera a carico dell'utente compete all'ente gestore delle attività

socio-assistenziali di residenza dell'utente stesso (DGR 30 marzo 2005, n. 17-15226 e n. 37-6500 del 23 luglio 2007).

2. Questo intervento economico garantisce un'adeguata assistenza all'anziano che ha un reddito insufficiente, anche quando i parenti, che per legge sono tenuti ad assicurare il contributo alimentare al proprio congiunto, non sono in grado di provvedere.
3. Può essere attivato solo in favore di anziani non autosufficienti o parzialmente non autosufficienti valutati – o in attesa di essere valutati – dall'UV, persone che si trovano in lista d'attesa per l'assegnazione della quota sanitaria per l'inserimento in struttura registrata nell'albo fornitori dell'ASL o per i quali sia stata assegnata la quota sanitaria ma hanno un reddito insufficiente alla copertura della quota socio - assistenziale.
4. Per i ricoveri in struttura non convenzionata l'integrazione non potrà superare la retta socio assistenziale massima applicata dalle strutture convenzionate e cesserà comunque nel momento in cui l'anziano rinunciasse al posto assegnatogli nella struttura convenzionata.
5. All'applicazione del tetto massimo della retta potranno esserci delle deroghe solo dietro specifica e motivata richiesta da parte del Servizio Sociale competente e limitatamente a persone sole e senza alcuno che possa occuparsi di loro.
6. Per le persone autosufficienti è prevista un'integrazione solamente su motivata e specifica richiesta da parte del Servizio Sociale competente.
7. Documentazione necessaria
Da prodursi da parte degli interessati:
 - a. domanda su apposito modulo prestampato che può essere firmato da:
 - I. interessato o suo delegato
 - II. il tutore, l'Amministratore di sostegno o il curatore laddove nominato;
 - III. i Servizi Sociali competenti per territorio.
 - b. Documentazione rilasciata dall'UV o istanza di valutazione dell'UV
 - c. certificazione ISEE dell'interessato;
 - d. documentazione relativa alle pensioni percepite durante l'anno corrente (esempio: Mod. O bis M) ed altre eventuali rendite, ivi comprese le eventuali indennità concesse a titolo di minorazione (indennità di accompagnamento , per invalidità civile e cecità assoluta, indennità speciali per ciechi ventesimisti, indennità di comunicazione per sordomuti) e altri redditi non fiscalmente rilevanti ;
 - e. documentazione del costo della retta mensile della struttura;
 - f. sottoscrizione, qualora il richiedente sia proprietario di beni immobili o in attesa di liquidazioni di spettanze previdenziali e/o assistenziali e/o di assegno di accompagnamento, di un documento che attesti l'impegno a riconoscere in favore dell'Ente Gestore il diritto di rivalsa sia sul proprietario sia sull'asse ereditario fino a concorrenza della spesa sostenuta dall'Ente Gestore;
 - g. ogni altra documentazione utile a calcolare il patrimonio immobiliare e mobiliare, ivi compresi i valori degli eventuali beni donati negli ultimi 3 anni nonché i diritti reali di godimento su beni immobili (uso, usufrutto, abitazione , servitù, enfiteusi con esclusione della nuda proprietà);
8. Motivi di esclusione:
 - a. il rifiuto da parte del beneficiario, senza giustificato motivo, di soluzioni alternative al ricovero proposto dall'UV;

- b. il rifiuto da parte del beneficiario, qualora l'obbligo al pagamento della retta derivi non dal solo reddito e dal patrimonio immediatamente disponibile, ma dal concorso del reddito e del patrimonio ed il beneficiario non disponga della liquidità sufficiente, a:
- I. locare gli immobili a disposizione;
 - II. alienare il patrimonio o parte di esso;
 - III. accendere ipoteche, contratti di recupero da parte degli enti gestori e/o dei comuni ed altri strumenti se previsti in appositi Regolamenti (p.to 5. della DGR 37- 6500/2007)

Non viene considerata la proprietà della casa di abitazione dell'interessato qualora rimanga abitata dal coniuge o da altre persone facenti parte del nucleo familiare che si trovino in situazione di difficoltà economica.

9. Criteri per l'individuazione della quota di compartecipazione al pagamento della retta da parte dell'utente.

In presenza di reddito, la quota a carico dell'utente è definita sulla base dell'importo netto della pensione percepita nell'arco dell'anno corrente (incluse le tredicesime) e di altre eventuali rendite.

Qualora l'utente abbia il coniuge o un familiare convivente privo di redditi e quindi non in grado di vivere autonomamente, occorre prevedere -al momento del ricovero- un apposito piano di intervento che consenta al ricoverato di far fronte ai propri obblighi assistenziali, fino alla copertura delle spese. In ogni caso il ricoverato concorre alla copertura della retta almeno con le indennità concesse a titolo di minorazione dall'INPS.

Dalla somma di tali fattori reddituali viene detratta la somma mensile non inferiore a 110,00 € che deve essere lasciata a disposizione dell'utente per le spese personali. Tale cifra è rivalutabile dalla Regione come previsto dalla normativa vigente (come citato nella DGR 30 marzo 2005, n. 17-15226 e dalla DGR. 37- 6500 del 23 luglio 2007).

35.3 Servizi Residenziali Per Disabili

1. L'inserimento di persone disabili in strutture residenziali è attivato quando non è più possibile la permanenza nel proprio ambiente anche in presenza di servizi integrativi domiciliari. L'intervento è finalizzato ad offrire un idoneo spazio relazionale e riabilitativo che ne migliori la qualità della vita.
2. Gli inserimenti presso tali strutture, sulla base di progetti individuali, sono attuati, di norma, previa valutazione dell'Unità Valutativa istituita dall' ASL come previsto dalla normativa regionale.
3. La retta giornaliera relativa agli inserimenti effettuati in strutture convenzionate con l'ASL include una quota a carico dell'ASL ed una quota socio assistenziale a carico dell'utente che vi fa fronte con il proprio reddito e patrimonio.
4. Modalità d'accesso.
L'interessato o, in sua vece, un familiare o altra persona incaricata, presenta domanda all'Assistente Sociale di riferimento o allo sportello di primo accesso eventualmente presente presso l'Ente. Il Servizio Sociale attiva la pratica da presentare all'UV.
L'UV valuta le richieste di inserimento, stabilisce le ammissioni o l'inserimento in lista d'attesa e provvede a definire il progetto personalizzato in favore dell'utente.
In casi particolari, l'attivazione può essere promossa direttamente dall'Assistente Sociale.

Integrazione retta

1. La normativa vigente dispone che “in caso di insufficienza del reddito e/o del patrimonio (secondo i criteri approvati dagli enti competenti nel rispetto della normativa nazionale), l’integrazione della retta giornaliera a carico dell’utente compete all’ente gestore delle attività socio-assistenziali di residenza dell’utente stesso (DGR 30 marzo 2005, n. 17-15226 e n. 37-6500 del 23 luglio 2007).
2. Questo intervento economico garantisce un’adeguata assistenza al disabile che ha un reddito insufficiente.
3. Può essere attivato solo in favore di disabili- o in attesa di essere valutati -dall’UV,, persone che si trovano in lista d’attesa per l’assegnazione della quota sanitaria per l’inserimento in struttura registrata nell’albo fornitori dell’ASL o per i quali sia stata assegnata la quota sanitaria ma hanno un reddito insufficiente alla copertura della quota socio - assistenziale.
4. Per i ricoveri in struttura non convenzionata l’integrazione non potrà superare la retta socio assistenziale massima applicata dalle strutture convenzionate e cesserà comunque nel momento in cui l’anziano rinunciasse al posto assegnatogli nella struttura convenzionata.
5. All’applicazione del tetto massimo della retta potranno esserci delle deroghe solo dietro specifica e motivata richiesta da parte del Servizio Sociale competente e limitatamente a persone sole e senza alcuno che possa occuparsi di loro.
6. Per le persone autosufficienti è prevista un’integrazione solamente su motivata e specifica richiesta da parte del Servizio Sociale competente.
7. Documentazione necessaria
Da prodursi da parte degli interessati:
 - a. domanda su apposito modulo prestampato che può essere firmato da:
 - I. interessato o suo delegato
 - II. il tutore, l’Amministratore di sostegno o il curatore laddove nominato;
 - III. i Servizi Sociali competenti per territorio.
 - b. documentazione rilasciata dall’UV
 - c. certificazione ISEE dell’interessato;
 - d. documentazione relativa alle pensioni percepite durante l’anno corrente (esempio: Mod O bis M) ed altre eventuali rendite ivi comprese le eventuali indennità concesse a titolo di minorazione (indennità di accompagnamento , per invalidità civile e cecità assoluta, indennità speciali per ciechi ventesimisti, indennità di comunicazione per sordomuti) e altri redditi non fiscalmente rilevanti ;
 - e. documentazione del costo della retta mensile della struttura;
 - f. sottoscrizione, qualora il richiedente sia proprietario di beni immobili o in attesa di liquidazioni di spettanze previdenziali e/o assistenziali e/o di assegno di accompagnamento, di un documento che attesti l’impegno a riconoscere in favore dell’Ente Gestore il diritto di rivalsa sia sul proprietario sia sull’asse ereditario fino a concorrenza della spesa sostenuta dall’Ente Gestore;
 - g. ogni altra documentazione utile a calcolare il patrimonio immobiliare e mobiliare, ivi compresi i valori degli eventuali beni donati negli ultimi 3 anni nonché i diritti reali di godimento su beni immobili (uso, usufrutto, abitazione , servitù, enfiteusi con esclusione della nuda proprietà);
8. Motivi di esclusione:

- a. il rifiuto da parte del beneficiario, senza giustificato motivo, di soluzioni alternative al ricovero proposte dall'UV;
- b. il rifiuto da parte del beneficiario, , qualora l'obbligo al pagamento della retta derivi non dal solo reddito e dal patrimonio immediatamente disponibile, ma dal concorso del reddito e del patrimonio ed il beneficiario non disponga della liquidità sufficiente, a:
 - I. locare gli immobili a disposizione;
 - II. alienare il patrimonio o parte di esso;
 - III. accendere ipoteche, contratti di recupero da parte degli enti gestori e/o dei comuni ed altri strumenti se previsti in appositi Regolamenti (p.to 5. della DGR 37- 6500/2007).

Non viene considerata la proprietà della casa di abitazione dell'interessato qualora rimanga abitata dal coniuge o da altre persone facenti parte del nucleo familiare che si trovino in situazione di difficoltà economica.

9. Criteri per l'individuazione della quota di compartecipazione al pagamento della retta da parte dell'utente.

In presenza di reddito la quota a carico dell'utente è definita sulla base dell'importo netto della pensione percepita nell'arco dell'anno corrente (incluse le tredicesime) e di altre eventuali rendite.

Qualora l'utente abbia il coniuge o un familiare convivente privo di redditi e quindi non in grado di vivere autonomamente occorre prevedere al momento del ricovero un apposito piano di intervento che consenta al ricoverato di far fronte ai propri obblighi assistenziali, fino alla copertura delle spese. In ogni caso il ricoverato concorre alla copertura della retta almeno con le indennità concesse a titolo di minorazione dall'INPS.

Dalla somma di tali fattori reddituali viene detratta la somma mensile che deve essere lasciata a disposizione dell'utente per le spese personali definita in relazione al progetto individuale.

ALTRI SERVIZI E INTERVENTI

ART. 36 TIROCINI DI ORIENTAMENTO E APPRENDIMENTO LAVORATIVO

1. Si tratta di un servizio rivolto a persone disabili e/o in situazione di disagio sociale finalizzato a favorire l'inserimento o il reinserimento lavorativo attraverso un percorso di tirocinio individualizzato, in accordo con il Centro per l'Impiego.
2. L'intervento viene attivato, quale strumento all'interno di un più complessivo progetto-contratto di aiuto concordato con i richiedenti ed ha come obiettivo prioritario l'orientamento e/o l'accompagnamento al lavoro, attraverso un percorso personalizzato che si concretizza in diverse tipologie di tirocinio:
 - a. osservazione/orientamento
 - b. formazione pre-inserimento lavorativo
 - c. formazione /inserimento/reinserimento lavorativo
3. Le esperienze di tirocinio si svolgono, sulla base di progetto individuale, presso Enti/Aziende del territorio e, integrandosi nel progetto di vita della persona, favoriscono l'acquisizione/riacquisizione di un'identità adulta di lavoratore.
4. Alcuni tirocini vengono promossi in collaborazione con le Scuole e assumono in questo caso non solo valenza formativa ma anche di prevenzione del disagio.
5. Nella realizzazione del progetto possono essere coinvolti, a supporto, anche altri operatori pubblici o del privato sociale (operatori del Servizio di Assistenza Domiciliare, volontari dell'associazionismo locale, operatori sindacali ecc.).
6. Il Servizio prevede l'attivazione di polizze assicurative RC ed INAIL e l'erogazione di un gettone di presenza definito nel progetto individuale.
7. Destinatari:
 - a. Minori
Persone in situazioni di particolare disagio non inserite in percorsi formativi
Prerequisiti base per l'accesso sono:
 - I. obbligo scolastico assolto
 - II. iscrizione al Centro Per L'impiego Provinciale
 - b. Disabili:
Persone con disabilità per le quali si ritiene utile un percorso di tipo lavorativo. Prerequisiti base per l'accesso sono:
 - I. invalidità accertata superiore al 45%
 - II. obbligo scolastico assolto
 - III. iscrizione al Centro Per L'impiego Provinciale
 - c. Adulti:
Persone in condizione di marginalità sociale dovuta a fattori diversi (problemi di inoccupazione o disoccupazione con conseguente disagio socio – economico, carenze socio – educative – affettive, stati di alcoldipendenza, problemi socio relazionali,...) che non abbiano mai lavorato o che abbiano avuto sporadiche esperienze lavorative, con bassa qualificazione, per le quali si rilevi una progressiva perdita di capacità sociali.
Per “capacità sociale” si intende la capacità dell'individuo di utilizzare le risorse che gli vengono messe a disposizione da parte del contesto sociale in cui è inserito per ri-

spondere ai propri bisogni fondamentali.

L' intervento non viene attivato per quelle persone in condizione di bisogno psico-sociale (malati psichici, portatori di handicap, detenuti, tossicodipendenti, ecc.) per i quali siano già previsti e/o in atto appositi progetti e relative risorse. finalizzati al recupero di abilità e capacità socio-lavorative.

Prerequisiti base per l'accesso sono:

I. obbligo scolastico assolto

II. iscrizione al Centro Per L'impiego Provinciale

8. Modalità d'accesso.

L'interessato o, in sua vece, un familiare o altro persona incaricata, presenta domanda all'Assistente Sociale di riferimento o allo sportello di primo accesso eventualmente presente presso l'Ente.

In casi particolari, l'attivazione può essere promossa direttamente dall'Assistente Sociale.

9. Documentazione necessaria:

a. richiesta d'intervento;

b. documentazione sanitaria richiesta per istanza laddove prevista (disabili)

c. ogni altro documento/ dichiarazione ritenuta necessaria al progetto d'intervento.

ART. 37 SERVIZIO DI PRIMA E PRONTA ACCOGLIENZA

1. Si tratta di un Servizio avente l'obiettivo di dare accoglienza a persone di età superiore ai 18 anni in gravi difficoltà ed in situazione d'emergenza abitativa.
2. Modalità di accesso
3. Stante la particolarità del servizio e la complessità della casistica relativa alle persone interessate, le modalità di accesso vengono definite con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

ART. 38 ALTRI INTERVENTI

1. Nel caso in cui dovessero presentarsi eventi di natura eccezionale, imprevedibili e comunque non contemplati nel presente Regolamento, di cui sia accertata la gravità, è facoltà dell'Amministrazione con atto deliberativo dell'organo competente, prevedere interventi economici a favore dei cittadini.
2. In questo caso dovrà essere presentata relazione motivata da parte dell'Assistente Sociale e del Responsabile dell'Ufficio e di ogni altro operatore pubblico che possa essere utile per ottenere informazioni e pareri attinenti.
3. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, possono essere ritenuti eventi eccezionali l'emergenza dettata da fenomeni atmosferici e naturali, l'improvvisa presenza sul territorio di fenomeni di immigrazione, difficoltà alloggiative di particolare gravità, con particolare riferimento alla presenza di minori e/o persone portatori di handicap.

PARTE QUARTA
**PROCEDURE PER LA RICHIESTA DI SERVIZI / INTERVENTI SOCIO-
ASSISTENZIALI**

**ART. 39 MODALITA' ISTRUTTORIA PER L'ATTIVAZIONE DEI SERVIZI SOCIO-
ASSISTENZIALI E/O DEGLI INTERVENTI**

1. L'ufficio Servizi Sociali, ricevuta l'istanza, adotta i seguenti adempimenti istruttori:
 - a. valuta le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed ogni altro presupposto rilevante ai fini dell'accesso al servizio, in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento;
 - b. accerta d'ufficio i fatti;
 - c. chiede eventualmente il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni erranee o incomplete;
 - d. esperisce, se necessario, accertamenti tecnici e verifiche, anche avvalendosi della collaborazione di altri uffici;
 - e. richiede l'eventuale esibizione di documentazione ritenuta necessaria;
 - f. adotta ogni altro provvedimento necessario per rispondere alle esigenze del richiedente.
2. A conclusione della fase istruttoria l'Assistente Sociale redige una relazione e/o un progetto (che verrà conservato agli atti dell'ufficio Servizi Sociali per ragioni di riservatezza) , individuando e proponendo il tipo di intervento o contributo ritenuti più idonei per la persona richiedente ed i suoi familiari.
3. Il progetto, la relazione e la proposta di intervento vengono sottoposte al Responsabile del Servizio a cui sono attribuiti, in base alle normative vigenti, i compiti di gestione. Quest'ultimo, dopo esame del caso e verificata la correttezza procedurale e la rispondenza dei requisiti del richiedente a quanto stabilito dal presente Regolamento, adotta il provvedimento di accoglimento o di reiezione dell'istanza.

**PARTE QUINTA
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

ART. 40 TERMINE MASSIMO PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

1. Il termine massimo per la conclusione dei procedimenti previsti dal presente Regolamento è stabilito in 90 giorni.

ART. 41 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni vigenti in materia ed i principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Il presente Regolamento sarà oggetto di revisione alla luce delle successive disposizioni normative che dovessero intervenire dopo la sua approvazione.

ART. 42 DISPOSIZIONI ABROGATE

1. Il presente Regolamento sostituisce ed abroga tutte le precedenti disposizioni, regolamenti e tariffe con esso incompatibili.

ART. 43 NORME INTEGRATIVE

1. Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo Stato che dalla Regione troveranno immediata applicazione anche ai fini dell'accesso alle prestazioni comunali agevolate.
2. In tali casi, in attesa della formale eventuale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

ART. 44 -PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'art. 15 della L. 11-2-2005 n. 15 sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 45 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore a partire dalla data di esecutività dell'atto di approvazione.

ALLEGATO A

DETERMINAZIONE DEGLI SCAGLIONI DI REDDITO ISEE

Sono individuate sei fasce, ognuna incrementata del 25% rispetto alla prima che risulta essere l'indicatore della situazione economica inferiore o pari al minimo vitale e minimo alimentare di cui all'art. 18:

a) minimo vitale:

Tabella n. 1

Fascia A	Fascia B	Fascia C	Fascia D	Fascia E	Fascia F
Eu 7.305,35	Eu 9.131,69	Eu 10.958,02	Eu 12.784,36	Eu 14.610,70	Eu 16.437,04

b) minimo alimentare:

Tabella n. 2

Fascia A	Fascia B	Fascia C	Fascia D	Fascia E	Fascia F
Eu 4.383,21	Eu 5.479,01	Eu 6.574,81	Eu 7.670,62	Eu 8.766,42	Eu 9.862,22

TABELLE FASCE ECONOMICHE /SERVIZI

a) assistenza domiciliare

fasce economiche (di cui alla Tab.1 minimo vitale)	percentuale della tariffa a carico dell'utente
fascia A	0 (gratuità)
fascia B	5%
fascia C	20%
fascia D	45%
fascia E	70%
fascia F	90%

b) pasti a domicilio

fasce economiche (di cui alla Tab.2 minimo alimentare)	percentuale della tariffa a carico dell'utente
fascia A	10%
fascia B	20%
fascia C	30%
fascia D	45%
fascia E	65%
fascia F	85%

c) Telesoccorso / telecontrollo

fasce economiche (di cui alla Tab.1 minimo vitale)	percentuale della tariffa a carico dell'utente
fascia A	0 (gratuità)
fascia B	20%
fascia C	30%
fascia D	50%

fasce economiche (di cui alla Tab.1 minimo vitale)	percentuale della tariffa a carico dell'utente
fascia E	70%
fascia F	80%

d) Centri Diurni per Anziani e Disabili

a. Centro Diurno Integrato per anziani

fasce economiche (di cui alla Tab.1 minimo vitale)	percentuale della tariffa a carico dell'utente
fascia A	20%
fascia B	35%
fascia C	50%
fascia D	65%
fascia E	80%
fascia F	95%

b. Centri Diurni per Disabili

fasce economiche (di cui alla Tab.1 minimo vitale)	percentuale della tariffa a carico dell'utente (sul costo dei servizi di mensa e trasporto)
fascia A	0 (gratuità)
fascia B	20%
fascia C	30%
fascia D	50%
fascia E	70%
fascia F	80%

e) Servizio Residenziale per Minori

Se la differenza rapportata al valore mensile di cui all'art. 35.1 comma 1 "Partecipazione al pagamento del costo del servizio", risulta inferiore o pari al "minimo vitale" si richiede una contribuzione mensile di € 25.

Qualora il reddito risulti superiore al minimo vitale, si procede applicando la seguente tabella:

Da 0 a € 155 di eccedenza	€ 50 di contribuzione
Da € 156 a € 300 di eccedenza	€ 75 di contribuzione
Da € 301 a € 450 di eccedenza	€ 100 di contribuzione
Da € 451.000 a € 600 di eccedenza	€ 125 di contribuzione
Da € 601 a € 750 di eccedenza	€ 150 di contribuzione
E, in progressione, scatto di € 25 ad ogni fascia di € 150	

DETERMINAZIONE TARIFFE LINEARI

La tariffa lineare viene calcolata applicando la seguente formula:

$$\frac{\text{ISEE dell'interessato} - \text{minimo vitale o minimo alimentare}}{\text{Differenziale tra fascia esente e fascia massima}} \times \text{tariffa del servizio}$$

Esempio:

$$\frac{12.511(\text{ISEE interessato}) - 7.305,35 \text{ o } 4.383,21}{9.131,69 \text{ o } 5.479,01} \quad \text{X tariffa del servizio}$$

Laddove viene applicato il minimo vitale ai Servizi di: Assistenza Domiciliare, Telesoccorso/Telecontrollo, Centro Diurno Integrato per Anziani, Centro Diurno per Disabili ed il minimo alimentare per il Servizio di Mensa e Pasti a Domicilio.

ALLEGATO B SERVIZI SPERIMENTALI

1) CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITÀ

I contributi inseriti nella presente sezione, prioritariamente rivolti ad anziani non autosufficienti e alle loro famiglie, possono essere finalizzati anche al sostegno della permanenza a domicilio di persone disabili adulte e/o minori non autosufficienti con priorità alle situazioni di maggiori gravità così come definite dalle normative nazionali (L.104/92, 162/98 Leggi regionali n. 61/ 97 e 1/2004),

Obiettivi:

- a) favorire il più possibile la permanenza al proprio domicilio e nel proprio ambiente di vita della persona non autosufficiente;
- b) garantire effettivi supporti domiciliari;
- c) supporto alla famiglia nella cura della persona anziana;
- d) promuovere la cultura della domiciliarità.
- e) evitare i ricoveri e le ospedalizzazioni non necessarie;

Assegno di cura

È un intervento economico erogato in favore di un persona in condizioni di non autosufficienza nel caso in cui l'assistenza sia prestata da personale regolarmente assunto dalla famiglia o dall'utente. Il contributo è da considerarsi uno strumento all'interno di un più complessivo progetto-contratto di aiuto concordato con i richiedenti, e teso a sostenere la domiciliarità delle persone non autosufficienti, evitando o posticipando in tale modo il ricovero degli stessi nei presidi socio – sanitari residenziali.

Chi può accedervi

- a) Anziani ultrasettantacinquenni residenti ed effettivamente dimoranti sul territorio;
- b) Appartenenti a nuclei familiari con un valore reddituale I.S.E.E. non superiore a € 16.437,04 annuali. Al fine dell'applicazione del presente regolamento, come unità di riferimento per la determinazione della situazione economica, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.Lgs. 03.05.2000 n. 130, si intende il nucleo familiare composto dal richiedente, dal coniuge non legalmente separato e da eventuali altri soggetti a suo carico ai fini IRPEF. L'indennità di accompagnamento non viene computata ai fini I.S.E.E., ma la stessa deve concorrere, in forma prioritaria, a garantire al cittadino le prestazioni previste dal programma assistenziale individuale.
- c) Riconosciuti invalidi al 100% (con o senza indennità di accompagnamento) dalla Commissione medica dell'A.S.L. ,aver presentato richiesta per il riconoscimento di tale inabilità o essere non autosufficienti sulla base della valutazione UV.
- d) A livello sperimentale e nell'ambito delle risorse disponibili persone anziane di età inferiore ai 75 anni, persone disabili adulte e/o minori non autosufficienti con priorità alle situazioni di maggiori gravità intesa sia in relazione alla diagnosi sindromica e funzionale sia al contesto socio-ambientale di vita

Motivi di esclusione

- a) reddito I.S.E.E. superiore a € 16.437,05 annuali;
- b) - rifiuto da parte del beneficiario di regolarizzare la posizione previdenziale della persona che presta assistenza.

Durata e decorrenza del contributo

Per un tempo definito nel progetto-contratto, di norma fino ad un massimo di dodici mesi all'anno. Il contributo viene erogato dal mese in cui viene assunto il provvedimento amministrativo di concessione del beneficio e decorre dal mese indicato nella proposta/progetto di intervento.

Il Contributo potrà essere:

- a) sospeso temporaneamente nel caso la persona si assenti dal proprio domicilio per un periodo superiore ai 30 giorni (es. ricovero di sollievo, etc.)
- b) revocato, qualora:
 1. la persona sia inserita in struttura residenziale in modo definitivo
 2. oppure in sede di verifica periodica si rilevi che:
 - i. il beneficiario non ha rispettato i termini del contratto.
 - ii. non ha regolarizzato contrattualmente il personale di cura a pagamento entro due mesi dall'avvio del progetto;

Entità del contributo

Le entità degli assegni verranno aggiornate in aumento in ragione della partecipazione dell'ASL a tale Servizio.

- a) Fino a € 450 in presenza di reddito I.S.E.E inferiore a € 9.131,69;
- b) Fino a € 350 in presenza di un reddito I.S.E.E da € 9.131,70 a € 10.958,02;
- c) Fino a € 250 in presenza di un reddito I.S.E.E da € 10.958,03 a € 12.784,36;
- d) Fino a € 150 in presenza di un reddito I.S.E.E da € 12.784,37 a € 16.437,04.

Documentazione necessaria

Da prodursi da parte degli interessati:

- a) richiesta di intervento
- b) attestazione I.S.E.E. della persona che necessita di assistenza;
- c) copia del verbale della Commissione medica ASL per l'accertamento degli stati di invalidità civile o copia del certificato medico allegato alla domanda attestante la necessità di assistenza continua o, in alternativa, documentazione sanitaria rilasciata dall'UV;
- d) autocertificazione relativa la composizione del nucleo familiare;
- e) copia del contratto di lavoro di assistenza o impegno alla stipula di tale contratto, entro due mesi dall'erogazione del contributo;
- f) ogni altro documento/ dichiarazione ritenuta necessaria al progetto d'intervento

Modalità di erogazione

Il contributo verrà erogato in rate mensili secondo quanto previsto dal progetto.

Impegni del beneficiario

Il nucleo familiare beneficiario dell'assegno di cura si impegna a:

- a) mantenere la persona al domicilio per un anno, salvo la chiusura anticipata del progetto come sopra definito;
- b) regolarizzare contrattualmente l'eventuale personale a pagamento entro due mesi dall'avvio del progetto;
- c) comunicare tempestivamente qualsiasi fatto che comporti la perdita dei requisiti richiesti per il mantenimento in tutto o in parte dell'assegno;

d) concordare la sospensione o la chiusura del progetto con l'Assistente Sociale competente.

La domanda del richiedente contiene l'accettazione del fatto che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e le responsabilità penali in caso di falsa dichiarazione.

L'Ente erogatore può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati. Qualora vengano accertati redditi o patrimoni in capo all'assistito o ad altri componenti il nucleo familiare e da questi non dichiarati, verrà immediatamente sospesa l'erogazione del beneficio.

I cittadini che abbiano indebitamente riscosso l'Assegno di Cura sulla base di dichiarazioni mendaci, sono tenuti a rimborsare, con effetto immediato, le somme acquisite; gli stessi sono altresì perseguibili ai sensi delle leggi in materia.

Verranno comunque effettuate verifiche e controlli a campione, come previsto dalla normativa vigente, anche tramite convenzioni o protocolli d'intesa operativi, che contemplino l'intervento dei Comuni, dell'INPS e del Ministero delle Finanze.

Buoni famiglia

È un intervento economico erogato in favore di una persona in condizioni di non autosufficienza nel caso in cui l'assistenza sia prestata nel caso in cui l'assistenza sia prestata da un familiare o da altre persone appartenenti a reti di solidarietà quali vicini o volontariato. Il contributo è da considerarsi uno strumento all'interno di un più complessivo progetto-contratto di aiuto concordato con i richiedenti, e teso a sostenere la domiciliarità delle persone non autosufficienti, evitando o posticipando in tale modo il ricovero degli stessi nei presidi socio – sanitari residenziali.

Chi può accedervi

- a) Anziani ultrasettantacinquenni residenti ed effettivamente dimoranti sul territorio
- b) Appartenenti a nuclei familiari con un valore reddituale I.S.E.E. non superiore a € 16.437,04 annuali;
- c) Riconosciuti invalidi al 100% (con o senza indennità di accompagnamento) dalla Commissione medica dell'A.S.L., aver presentato richiesta per il riconoscimento di tale inabilità o essere non autosufficienti sulla base della valutazione UV dell'ASL.
- d) A livello sperimentale e nell'ambito delle risorse disponibili persone anziane di età inferiore ai 75, persone disabili adulte e/o minori non autosufficienti con priorità alle situazioni di maggiore gravità intesa sia in relazione alla diagnosi sindromica e funzionale sia al contesto socio-ambientale di vita

Motivi di esclusione

Reddito I.S.E.E. superiore a € 16.437,05 annuali

Durata e decorrenza del contributo

Per un tempo definito nel progetto-contratto, di norma fino ad un massimo di dodici mesi all'anno. Il contributo viene erogato dal mese in cui viene assunto il provvedimento amministrativo di concessione del beneficio e decorre dal mese indicato nella proposta/progetto di intervento.

Il Contributo potrà essere:

- a) sospeso temporaneamente nel caso la persona si assenti dal proprio domicilio per un periodo superiore ai 30 giorni (es. ricovero di sollievo, etc.)
- b) revocato, qualora:
 1. la persona sia inserita in struttura residenziale in modo definitivo

2. in sede di verifica periodica si rilevi che il beneficiario non ha rispettato i termini del contratto.

Entità del contributo

Le entità degli assegni verranno aggiornate in aumento in ragione della partecipazione dell'ASL a tale Servizio.

- a) Fino a € 450 in presenza di reddito I.S.E.E inferiore a € 9.131,69;
- b) Fino a € 350 in presenza di un reddito I.S.E.E da € 9.131,70 a € 10.958,02;
- c) Fino a € 250 in presenza di un reddito I.S.E.E da € 10.958,03 a 12.2784,36;
- d) Fino a € 150 in presenza di un reddito I.S.E.E da € 12.2784,37 a 16.437,04.

Documentazione necessaria

Da prodursi da parte degli interessati :

- a) richiesta di intervento
- b) attestazione I.S.E.E. del persona che necessita di assistenza;
- c) copia del verbale della Commissione medica ASL per l'accertamento degli stati di invalidità civile o copia del certificato medico allegato alla domanda attestante la necessità di assistenza continua o, in alternativa, documentazione sanitaria rilasciata dall'UV;
- d) ogni altro documento/ dichiarazione ritenuta necessaria al progetto d'intervento

Modalità di erogazione

Il contributo verrà erogato in rate mensili secondo quanto previsto dal progetto;

Assegno Per Domiciliarità Leggera

Gli interventi di domiciliarità leggera sono finalizzati a sostenere le persone anziane > 65 anni e gli adulti disabili che hanno necessità di essere supportati nel mantenimento di un ambiente di vita qualitativamente dignitoso, per i quali il supporto sia uno strumento all'interno di un più complessivo progetto-contratto di aiuto concordato con i richiedenti.

L'intervento viene attivato per ampliare, a livello quantitativo e qualitativo, l'offerta di assistenza domiciliare in sostituzione e/o integrazione del servizio domiciliare.

Obiettivi:

- a) favorire la permanenza a domicilio degli anziani ultrasessantacinquenni e degli adulti disabili.
- b) favorire l'acquisto da parte delle persone beneficiari di servizi per l'effettuazione di lavori domestici.
- c) favorire l'incontro della domanda e dell'offerta di lavoro di assistenza familiare, garantendo la qualità delle prestazioni acquistate.

L'intervento del Servizio Sociale consiste nell'erogazione di un contributo economico destinato alla copertura, parziale e differenziata, del costo dovuto per l'acquisto delle prestazioni di cui sopra. Oltre all'erogazione di un contributo economico è prevista, in favore degli aventi diritto, anche una assistenza per il reperimento di personale qualificato.

Modalità d'accesso.

L'interessato o, in sua vece, un familiare o altra persona incaricato dalla persona, presenta domanda all'Assistente Sociale di riferimento o allo sportello di primo accesso eventualmente presente presso l'Ente.

In casi particolari, l'attivazione può essere promossa direttamente dall'Assistente Sociale.

L'anziano o la persona disabile per poter usufruire del contributo economico, deve obbligatoriamente procedere alla stipula di un regolare contratto di lavoro con la colf.

Documentazione necessaria

Da prodursi da parte degli interessati:

- a) domanda su apposito modulo prestampato;
- b) certificazione ISEE;
- c) ogni altro documento/ dichiarazione ritenuta utile al progetto d'intervento.

Entità del contributo concesso

- a) Fino a € 130 in presenza di reddito I.S.E.E inferiore a € 9131,69;
- b) Fino a € 104 in presenza di un reddito I.S.E.E da € 9.131,70 a € 10.958,02;
- c) Fino a € 78 in presenza di un reddito I.S.E.E da € 10.958,03 a 12.784,36;
- d) Fino a € 52 in presenza di un reddito I.S.E.E da € 12.784,37 a 16.437,04.

Il contributo è calcolato su una base oraria pari a € 8,00 per un massimo di 16 ore mensili.

2) CURE DOMICILIARI DI LUNGOASSISTENZA

Gli interventi di cure domiciliari di lungoassistenza sono finalizzati a sostenere persone anziane > 75 anni non autosufficienti assistibili a domicilio, per i quali il sostegno sia uno strumento all'interno di un più complessivo progetto-contratto di aiuto concordato con i richiedenti.

Il servizio può essere attivato per ampliare, a livello quantitativo e qualitativo, l'offerta di assistenza domiciliare in sostituzione e/o integrazione del servizio domiciliare.

La Cure domiciliari sono finalizzate a:

- a) 1. garantire il soddisfacimento dei bisogni primari;
- b) 2. favorire l'autonomia dell'individuo nel contesto familiare e sociale stimolando le capacità residue;
- c) 3. favorire il più possibile la permanenza al proprio domicilio e nel proprio ambiente di vita della persona e del nucleo familiare in difficoltà;
- d) 4. evitare i ricoveri e le ospedalizzazioni non necessarie;

Destinatari

Anziani ultra 75enni non autosufficienti

Modalità d'accesso

Il servizio viene attivato su richiesta del Servizio Sociale, è subordinato alla definizione del progetto individuale concordato con l'utente e sottoscritto dallo stesso. Il progetto, la cui titolarità in capo al Servizio Sociale dovrà obbligatoriamente contenere, oltre all'impegno da parte dei familiari di mantenere a la persona anziana a domicilio per tutta la durata dello stesso, la definizione dei bisogni; le attività assistenziali erogate; il monte ore settimanale degli interventi; la durata.

L'Assistente Sociale referente del caso verificherà periodicamente, con gli altri operatori coinvolti, la rispondenza del PAI alle necessità effettive della persona anziana.

In casi particolari, l'attivazione può essere promossa direttamente dall'Assistente Sociale.

Documentazione necessaria

Da prodursi da parte degli interessati:

- a) domanda su apposito modulo prestampato;
- b) documento attestante la non autosufficienza (che possono essere: a) copia del verbale della commissione medica ASL per l'accertamento degli stati di invalidità civile; b) copia del certificato medico allegato alla domanda attestante la necessità di assistenza continua; c) documentazione sanitaria rilasciata dall'UV)
- c) certificazione ISEE;
- d) ogni altro documento/ dichiarazione ritenuta utile al progetto d'intervento.

Partecipazione al pagamento del costo del servizio

Il servizio sarà gratuito qualora finanziato con fondi dedicati; in caso contrario si applicherà quanto previsto per il Servizio di Assistenza Domiciliare di cui all'art. 21

3) LETTI DI SOLLIEVO

Si tratta di un servizio finalizzato a garantire agli anziani non autosufficienti e ai loro care-giver un intervento di sollievo in momenti particolari, in cui i bisogni assistenziali non possono essere soddisfatti a domicilio per l'intensità dell'attività di cura richiesta o per garantire alla famiglia la possibilità di programmare periodi di vacanza o di relax. Il progetto si connota per la temporaneità dell'inserimento in struttura e può essere attivato solo per i casi in cui sia possibile prevedere un ritorno a domicilio dell'anziano, dopo il periodo di crisi causato da un ricovero ospedaliero, un intervento chirurgico, la malattia del familiare preposto all'assistenza, ecc. Il servizio prevede l'erogazione all'ospite di :

- a) servizi alberghieri;
- b) servizi assistenziali
- c) servizi sanitari
- d) servizi riabilitativi
- e) servizi socializzanti

Il Servizio prevede che, attraverso la stipula di un'apposita convenzione con una struttura accreditata, la stessa si impegni a rendere disponibili un numero definito di posti per l'inserimento di utenti anziani. Di norma il Servizio Sociale si impegna a pagare una quota determinata anche nel caso in cui i posti restino vacanti.

Obiettivi:

- a) garantire alle famiglie, in modo tempestivo, un periodo di sollievo dalle responsabilità di cura;
- b) assicurare la continuità terapeutica e riabilitativa nel momento critico della dimissione ospedaliera.
- c) superare lo stato di disagio in cui si possono venire a trovare le persone anziane in lista di attesa per un posto in struttura convenzionata.
- d) ritardare l'istituzionalizzazione permanente e definitiva della persona anziana non autosufficiente.

Destinatari

Anziani ultrasessantacinquenni, non autosufficienti, con particolari bisogni di prestazioni temporanee di tipo residenziale di ordine socio – sanitario ed assistenziale.

Partecipazione al pagamento del costo del servizio:

Il costo del servizio viene determinato con lo stesso criterio adottato per le integrazioni delle rette in struttura per anziani non autosufficienti di cui all' art. 35 del Regolamento.

Priorità d'accesso

Nelle more dell'approvazione, da parte dell'organo competente, di puntuali criteri per la costituzione di liste d'attesa, nel caso in cui le risorse complessivamente assegnate ai "SERVIZI SPERIMENTALI" non siano sufficienti per garantire le prestazioni a tutti i richiedenti viene stabilito il seguente ordine di priorità:

- a) Anziani con necessità assistenziali elevate (soddisfacimento bisogni primari e necessità di vigilanza e assistenza continuative)
- b) Presenza, all'interno dello stesso nucleo familiare di più di un anziano in condizioni di non autosufficienza;
- c) Assenza di altri servizi socio sanitari a supporto della domiciliarità;
- d) Reddito familiare I.S.E.E. complessivamente più basso.

ALLEGATO C

DICHIARAZIONE CONTRIBUTO A TITOLO DI PRESTITO

Il sottoscritto _____ nato a

il _____ in relazione all'intervento economico a titolo di prestito richiesto a _____ (Consorzio, Comune, Comunità Montana), in attesa di

liquidazione della seguente spettanza _____ e

per il quale allega la seguente documentazione _____.

SI IMPEGNA

al momento della liquidazione delle spettanze di cui sopra, a rimborsare a _____ (Consorzio, Comune, Comunità Montana) tutte le somme percepite a titolo di prestito secondo il seguente piano temporale _____.

Lì _____

In fede
